



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

Proposta di deliberazione

**Consiglio
Comunale**

N. 53 del 10/12/2025

**Proponente:
DI NICOLA ANNAGRAZIA**

“CICLO DI GESTIONE DEI RIFIUTI”. DELIBERAZIONE DI ASSUNZIONE DEL SERVIZIO E AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO. ALLA SOCIETÀ ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L. DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ PICENAMBIENTE S.R.L. PARI AL 50%.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che perveniva alla società Ascoli Servizi Comunali S.r.l. la proposta di acquisto del 11/11/2024 da parte della società PICENAMBIENTE S.P.A, alle condizioni ivi specificate, avente ad oggetto il 50% (cinquantapercento) delle quote di partecipazione al capitale sociale della società PICENAMBIENTE s.r.l (**Allegato n. 4**);

ATTESO che le ragioni afferenti alla scelta della procedura di alienazione delle quote, anche relative all'eccezione della procedura negoziata, sono state riportate in apposita deliberazione da parte degli organi istituzionali competenti di PicenAmbiente s.p.a., ai sensi dell'art. 10, d. lgs. 175/2016, c. 2, 2° periodo, fermo restando gli aspetti di negoziabilità del prezzo e/o delle ancillari condizioni e/o garanzie;

PREMESSO, altresì, che gli enti locali possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa e possono acquisire partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;

PRESO ATTO che:

- la società Ascoli Servizi Comunali S.r.l. (ASC s.r.l.), C.F. - P.I. 01765610447, con sede in Ascoli Piceno, piazza Arringo n. 1 è una società a partecipazione pubblica di maggioranza diretta di cui all'art.

17 del TUSPP D.Lgs n. 175/2016 e retta sotto forma di partenariato pubblico privato istituzionalizzato su impulso pubblico;

- la società Ascoli Servizi Comunali s.r.l. (ASC s.r.l.) è partecipata dal comune di Ascoli Piceno (60,00% del capitale) e ricompresa nel titolo V, libro V, Capo VII, del codice civile;
- ai sensi dell'art. 3 dello Statuto (**Allegato n. 1**) l'oggetto della società Ascoli Servizi Comunali s.r.l. risulta il seguente *“1) La società ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica e relative attività complementari ed infrastrutture connesse ai sensi di legge E più esattamente la società risulta affidataria diretta in esclusiva dei seguenti servizi: a) rifiuti solidi urbani integrato (raccolta differenziata e indifferenziata, spazzamento e lavaggio strade, trasporto, recupero/trattamento e smaltimento) ai sensi del D.Lgs 152/2006 e leggi regionali di esecuzione ed attuazione; b) gestione del verde pubblico; c) illuminazione pubblica stradale. I servizi pubblici locali di cui alla precedente lettera "a" e "c" sono qualificati - ai sensi dell'art. 4, L. 148/2011 E del D.Lgs. 152/2006 - di rilevanza economica (...)”*;
- la società PicenAmbiente s.p.a., C.F. – P.I. 01540820444, con sede in San Benedetto del Tronto (AP), Contrada Monte Renzo n. 25, è una società per azioni a partecipazione mista pubblico e privata avente ad oggetto sociale *“l'espletamento dei servizi pubblici locali affidati dagli enti locali soci, finalizzati alla gestione integrata dei rifiuti, intesa quale complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ovvero la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura, ivi compreso le attività di spazzamento delle strade”* (art. 3 Statuto; **Allegato n. 2**) oltre ad ulteriori attività nel medesimo Statuto precisate tra cui figura *“la progettazione, la costruzione, la gestione, anche post mortem, la sistemazione finale e/o bonifica di discariche e di impianti per lo smaltimento e/o trattamento e/o recupero dei rifiuti”*;
- la società PicenAmbiente s.p.a. è a maggioranza pubblica ma non anche in controllo pubblico;
- PicenAmbiente s.p.a è socia unica, in quanto titolare esclusiva del 100% delle quote di partecipazione al capitale sociale, della società unipersonale PicenAmbiente s.r.l. C.F. - P.I. 02173960440, con sede in San Benedetto del Tronto (AP), Contrada Monte Renzo n. 25;
- che la citata PicenAmbiente s.r.l. non è attiva;
- con verbale di assemblea del 27/09/2021 della società PicenAmbiente S.r.l. – Repertorio n. 49960 Raccolta n. 17376 – è stata disposta, tra l'altro, la modifica dell'art. 3 dello Statuto Sociale (**Allegato n. 3**) nel senso di seguito specificato *“tutte le attività di discarica per lo smaltimento dei rifiuti eseguite ai sensi del D.lgs.vo 152/2006 e del D.lgs.vo 36/2003 e/o ai sensi delle norme in materia di gestione dei rifiuti al tempo vigenti, che comprendono le attività di progettazione, di realizzazione, di costruzione, di gestione operativa e post operativa, di bonifica, di ripristino e di monitoraggio ambientale, nonché tutte le attività connesse e correlate, riferite al progetto denominato VASCA 0 di Ascoli Piceno (o suoi*

aventi causa), avente ad oggetto "discarica attrezzata" per lo smaltimento dei rifiuti in Ascoli Piceno, nella località Valle Alta Bretta. Altresì la società potrà svolgere ogni e qualsiasi attività di gestione dei rifiuti. Rimane inteso che la società potrà svolgere ulteriormente qualsiasi attività che venga prevista nel rilascio delle prescritte autorizzazioni di legge riferite allo svolgimento delle attività previste, connesse e correlate al suddetto progetto denominato VASCA 0 per lo smaltimento dei rifiuti in località Valle Alta Bretta in Ascoli Piceno. (...)”;

- la IPGI srl è società privata proprietaria del terreno sul quale insiste una discarica in post gestione presso la località Alto Bretta;
- G.E.T.A. è una società privata che vanta esperienza decennale nella gestione di discariche per rifiuti urbani e speciali;
- in data 13.03.2019 G.E.T.A. ha presentato una richiesta/progetto di AIA per una “Nuova discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi località Alto Bretta” denominato “Discarica Vasca 0”;
- in data 11.08.2023 G.E.T.A. ha presentato alla Provincia di Ascoli Piceno una documentazione tecnica integrativa e gli elaborati progettuali modificati del progetto “Nuova discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi località Alto Bretta” denominato “Discarica Vasca 0” per circa 297.000 mc in aderenza alle prescrizioni imposte dalla Provincia;

VISTE E RICHIAMATE:

- la determinazione della Provincia di Ascoli Piceno - Settore II Tutela e Valorizzazione ambientale - n. 2 del 12/02/2025, Reg. Gen. n. 49 del 12/02/2025 ad oggetto: “Art.27-bis D.Lgs. 152/2006 E S.M.I. – Provvedimento autorizzatorio unico (PAU). GETA Srl. “Rimodulazione progetto nuova discarica per rifiuti non pericolosi in località Alto Bretta nel Comune di Ascoli Piceno” (**Allegato n. 5**) e relativo rapporto istruttorio Prot. n.2607 del 11/02/2025, comprensivo, tra l’altro, dell’identificazione installazione, delle Motivazioni del procedimento da cui si apprende che “*Il Provvedimento autorizzatorio unico (PAU) per la “Rimodulazione progetto nuova discarica per rifiuti non pericolosi in Località Alto Bretta nel Comune di Ascoli Piceno” può essere rilasciato dallo scrivente Settore, ai sensi dell’art.27-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., in considerazione della conclusione favorevole, all’unanimità dei convocati, della conferenza di servizi del 18/09/2024 e 27/11/2024 (rif. Prot. Prov. N.25507 del 13/12/2024) e nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalle rispettive autorità competenti per ogni autorizzazione ricompresa nello stesso PAU, come dettagliato di seguito: 4.2 Valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art.25 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.; 4.3 Autorizzazione integrata ambientale (AIA); 4.4 Autorizzazione unica ai sensi dell’art.12 del D.Lgs 387/2003; 4.5 Autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/2004; 4.6 Variante urbanistica ed elenco degli elaborati approvati;*

- la Relazione Illustrativa e proposta di Provvedimento di cui all'art. 146 comma 7 del Decreto Legislativo 42/2004 ed art.11 comma 5 del Decreto Del Presidente Della Repubblica 13 febbraio 2017 n.31 del Settore 6 del Comune di Ascoli Piceno prot. n 92770 del 23/10/2024 (**Allegato n. 6**);

PRESO E DATO ATTO:

- che il decreto autorizzativo della discarica controllata sita in località Alto Bretta di Ascoli Piceno (discarica Ecobretta) per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilabili, gestita *illo tempore* dalla ditta IPGI Srl, prevedeva un *post mortem* dell'impianto a carico del gestore pari a tre anni, tuttavia prolungato ad anni sette ad opera della DGR n. 1800 del 08/06/1992 disponente la chiusura del medesimo impianto;
- che sulla base del *post portem* inizialmente imposto la Ipgi Srl determinava l'applicazione di un piano tariffario rivelatosi poi insufficiente al sostenimento dell'esborso economico necessario al sostenimento dell'ulteriore periodo di *post mortem*;
- che a seguito dei controlli sui luoghi della ex discarica eseguiti dal personale tecnico provinciale sono emerse situazioni comportanti inquinamento ambientale;
- la Provincia di Ascoli Piceno con nota di protocollo n. 22090 del 30.06.2016 invitava la ditta IPGI Srl ed il Comune di Ascoli Piceno ad attivare con estrema urgenza ogni intervento atto ad interrompere l'inquinamento del torrente Bretta causato dagli eluati generati dall'ex discarica;
- che a fronte della richiesta di interventi di ripristino e di risanamento ambientale della Provincia di Ascoli Piceno (prot. n. 22090 del 30.06.2016 infra) la ditta Ipgi Srl adduceva, mediante memoria del 18.02.2016, che *“sulla base della situazione fattuale qualsiasi pretesa nei confronti della I.p.g.i. Srl per l'esecuzione di attività non comprese nelle autorizzazioni all'epoca rilasciate (e per le quali aveva, durante l'attività lavorativa, definito ed incassato la relativa tariffa dal conferente/produttore dei rifiuti) è incontrovertibilmente a carico, oneri e spese dei Comuni all'epoca conferenti in applicazione ai principi Comunitari della responsabilità dei produttori”*;
- che la stessa memoria trasmessa dalla Ipgi Srl a vari comuni della Provincia di Teramo e Ascoli Piceno contiene la richiesta *“ai destinatari della presente – produttori dei rifiuti – ai sensi delle Leggi vigenti, come già esperito da numerosi Enti Pubblici in situazioni analoghe, la predisposizione senza alcun indugio di tutti gli atti propedeutici al riconoscimento del debito per ciò che concerne le somme di loro competenza calcolate – pro quota sul totale - in funzione dei quantitativi di rifiuti da loro conferiti presso l'impianto Ecobretta nel periodo 1986 – 1992 adottando tutti gli atti amministrativi necessari (...)”*

VISTI:

- la determinazione dirigenziale n. 1252/GEN del 18/05/2015 con cui la Provincia di Ascoli Piceno ha diffidato la ditta IPGI Srl a) ad attivare con estrema urgenza ogni intervento atto ad interrompere l'inquinamento in corso; b) ad avviare il procedimento secondo quanto previsto dall'art. 242 del Titolo V alla Parte Quarta del medesimo D.Lgs. n. 152/2006 e smi (**Allegato n. 7**);
- la nota inerente alla richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi, pervenuta dalla Provincia di Ascoli Piceno (loro prot. n. 030973 del 08/11/2016) avente ad oggetto "Titolo V Bonifica di siti contaminati della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. Ex impianto di discarica della ditta IPGI S.r.l. sito in località Alto Bretta nel Comune di Ascoli Piceno" contenente l'invito rivolto al Sindaco del Comune di Ascoli Piceno ad attivare con estrema sollecitudine, ai sensi dell'art. 250 co. 1 del D.Lgs. n. 152/2006, le procedure e gli interventi di cui all'art. 242 – Titolo V – Parte Quarta del medesimo D.Lgs. n. 152/2006 e smi, relativi all'ex discarica IPGI ubicata in località Alto Bretta del Comune di Ascoli Piceno (**Allegato n. 7**);
- il successivo riscontro alla nota del Comune di Ascoli Piceno (nostro prot. n. 899 del 05/01/2017 con cui è stato trasmesso il verbale della conferenza di servizi tenutasi il 06.12.2016, unitamente alla memoria depositata dalla IPGI Srl) pervenuta dalla Provincia di Ascoli Piceno (loro prot. n. 4809 del 02/03/2017) mediante il quale, in considerazione del mancato avvio delle procedure di cui al punto b) della determinazione dirigenziale n. 1252/GEN del 18/05/2015, la Provincia ha integralmente richiamato la sopra citata nota di protocollo n. 030973 del 08/11/2016, restando in attesa dei conseguenti adempimenti di competenza (**Allegato n. 7**);

RICHIAMATO l'art. 250 co. 1 del D.Lgs. n. 152/2006 rubricato *Bonifica da parte dell'amministrazione*, ai sensi del quale *"Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione (...)"*

ACCERTATO che l'ambiente rappresenta un elemento determinativo della vita nonché valore primario assoluto;

VALUTATO che la realizzazione del progetto Vasca Zero di cui alla determinazione della Provincia di Ascoli Piceno - Settore II Tutela e Valorizzazione ambientale - n. 2 del 12/02/2025, Reg. Gen. n. 49 del 12/02/2025 ad oggetto: "Art.27-bis D.Lgs. 152/2006 E S.M.I. – Provvedimento autorizzatorio unico (PAU). GETA Srl. "Rimodulazione progetto nuova discarica per rifiuti non pericolosi in località Alto Bretta nel Comune di Ascoli Piceno": A) consentirebbe il ripristino e risanamento ambientale con eliminazione dei fattori di rischio per l'ambiente denunciati dalla Provincia di Ascoli Piceno e per i quali è stato richiesto al Comune l'esercizio dei poteri sostitutivi, con ogni conseguente risvolto finanziario; B) porrebbe l'Ente al riparo da eventuali azioni giudiziarie;

CONSIDERATO:

- che la discarica Vasca Zero è topograficamente ubicata nel territorio comunale dell'amministrazione ed è geolocalizzata all'interno dello stesso ATO;
- che le operazioni di smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono regolate ed improntate ai principi di autosufficienza e di prossimità (art. 182-bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 16 Direttiva rifiuti 2008/98/CE);

RILEVATO preliminarmente, quanto alla competenza comunale, che ai sensi dell'art. 13 co. 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*, *"Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze"*;

VISTI E RICHIAMATI, relativamente alla qualificazione giuridica del servizio:

- l'art. 2 co. 1 lett. c del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 recante il *"Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"* secondo cui i *"servizi di interesse economico generale di livello locale"* o *"servizi pubblici locali di rilevanza economica"* sono *"i servizi i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale"*;
- l'art. 2 co. 1 lett. d del medesimo decreto il quale definisce i *"servizi di interesse economico generale di livello locale a rete"* o *"servizi pubblici locali a rete"* come *"i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente"*;
- l'art. 177 co. 2 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 a tenore del quale *"La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse"*;
- l'art. 1, comma 2, lettera a), della L. 2 giugno 1990, n. 146 recante *Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge*, ai sensi del quale *"la gestione dei rifiuti integra un servizio pubblico essenziale (...)"*;

- l'art. 183, comma 1, lettera n), del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) secondo cui per “gestione” deve intendersi *“la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario (...)”*.
- l'art. 182 co. 1 del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 ai sensi del quale *“Lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero di cui all'articolo 181”*;
- l'art. 183 co. 1 lett. z) D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 secondo il quale per “smaltimento” si intende: *“qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia (...)”*;
- l'art. 14 co. 27 lett. f del D.L. maggio 2010, n. 78 recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, il quale così dispone *“ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione: l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi”*;

CONSIDERATO, quanto al profilo definitorio, che la giurisprudenza costituzionale (Cfr. Corte Costituzionale, sentenza 325/2010) ha espressamente osservato come “La nozione di SPL di rilevanza economica vanta un significato corrispondente a quello di “servizi di interesse generale in ambito locale” di rilevanza economica, di evidente derivazione comunitaria. Entrambe le suddette nozioni, interna e comunitaria, fanno riferimento infatti ad un servizio che: a) è reso mediante un'attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa in senso ampio, come “qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato” (come si esprimono sia la sentenza della Corte di giustizia UE, 18 giugno 1998, C-35/96, Commissione c. Italia, sia le sentenze della stessa Corte 10 gennaio 2006, C-222/04, Ministero dell'economia e delle finanze, e 16 marzo 2004, cause riunite C-264/01, C-306/01, C-354/01 e C-355/01, AOK Bundesverband, nonché il Libro verde sui servizi di interesse generale del 21 maggio 2003, al paragrafo 2.3, punto 44); b) fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette, cioè, a realizzare anche “fini sociali”) nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni (Corte di giustizia UE, 21 settembre 1999, C-67/96, Albany International BV)”;

DATO ATTO pertanto:

- che nel caso di specie sussiste un servizio di interesse economico generale da ricondursi nella più ampia categoria di servizio pubblico con tale dovendosi ritenere, giusta la prevalenza della teoria cd.

oggettiva, quel servizio reso alla cittadinanza che a prescindere dalla titolarità, per la natura dell'attività svolta e per la sua rispondenza ad un interesse generale realizza un interesse della collettività;

- che quella di servizio pubblico è una categoria identificata da tratti oggettivi di diritto pubblico e conserva per questa ragione, una natura e vocazione pubblica che discende non solo dalla finalità cui è teso, ma dalla presenza di una penetrante disciplina pubblicista (come nel caso del ciclo dei rifiuti) e che tale qualificazione non dipende dalla natura giuridica (pubblica o privata) dei soggetti che ne curano la gestione;
- che la gestione del ciclo integrato dei rifiuti contribuisce alla garanzia della sicurezza e tutela dell'ambiente e costituisce una componente economica rilevante nel settore dei servizi pubblici;

ACCLARATO quanto alla distinzione tra attività economiche e non economiche:

- che *“non solo vi può essere un servizio che ha rilevanza economica o meno in astratto ma anche uno specifico servizio che, per il modo in cui è organizzato nel caso di specie, presenta o non presenta tale rilevanza economica. Saranno, quindi, privi di rilevanza economica i servizi che sono resi agli utenti in chiave meramente erogativa e che, inoltre, non richiedono una organizzazione di impresa in senso obiettivo (...); Cfr. Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 5409 del 23 ottobre 2012;*
- che *“In via di principio va considerato che la distinzione tra attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, cosicché non è possibile fissare a priori un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura economica (secondo la costante giurisprudenza comunitaria spetta infatti al giudice nazionale valutare circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato); cfr. Corte di giustizia CE, sentenza 22 maggio 2003, causa 18/2001;*
- va operato riferimento anche al potere autonomistico degli enti locali riferibile sia agli aspetti organizzativi sia all'analisi degli elementi potenzialmente idonei a incidere sul servizio;

VISTO e RICHIAMATO l'art. 10 *“Perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà”* del D.Lgs 23 dicembre 2022, n. 201, ai sensi del quale *“1. Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge. 2. Ai fini del soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali, gli enti locali favoriscono, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e delle imprese, anche con apposite agevolazioni e semplificazioni. 3. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge, che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali. 4. I servizi di cui al comma 3 sono istituiti in esito ad apposita istruttoria, sulla base di un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è inidonea a garantire*

il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali. 5. La deliberazione di istituzione del servizio dà conto degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 4 e può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione”;

VALUTATO che:

- alla stregua della legislazione vigente richiamata, nonché degli assunti e approdi ermeneutici riportati, le attività riconducibili alla cd. fase “a valle” del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti integrano un servizio economico di interesse generale ovvero un servizio pubblico locale (essenziale) di rilevanza economica;
- in virtù delle considerazioni e dei richiami anzi illustrati non ricorre, nella fattispecie in esame, l'istituzione di un servizio di interesse economico generale di livello locale diverso o ulteriore da quelli già previsti dalla legge;
- il presente atto è dunque deputato, tra l'altro, ad operare un'attività di inquadramento e di mera ricognizione di un servizio di interesse economico generale già previsto come tale ex lege;
- per quanto esposto non sussistono, nella fattispecie in analisi, gli obblighi previsti dai commi 4 e 5 dell'art 10 D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201;

VISTE le seguenti statuizioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 578/2019 secondo cui “le società a partecipazione pubblica che svolgono servizi di interesse economico generale sono società lucrative poiché risultano per loro natura dirette alla produzione di un lucro. Cionondimeno, occorre distinguere lo scopo della società da quello del soggetto pubblico che vi detiene le partecipazioni: se lo scopo della società è e non può non essere la produzione di un lucro, quello dell'amministrazione pubblica resta diverso, perché non si tratta di un soggetto economico. È anzi ben altro, precede e supera ove occorra la valutazione strettamente economica e va a identificarsi con il cd fine pubblico dell'impresa in precedenza esposto”;

ATTESO che:

- la forma giuridica sia della cit. partecipata diretta sia della PicenAmbiente s.r.l. rientra tout court nella tipologia delle società di cui all'art. 3, c. 1, d. lgs. 175/2016;
- che, trattandosi di acquisto di partecipazioni indirette in società già costituita ma non operativa, superato tale stadio, il monitoraggio dei dati effettuerà il costante confronto tra i dati di piano con quelli di consuntivo al fine di eseguire il monitoraggio annuale degli eventuali segnali di pre allerta da rischio di crisi aziendale (coerente con il dettato degli artt. 6, c. 2 e 14, c. 2, del d. lgs. 175/2016 in coerenza con il d. lgs. 14/2019);

ACCERTATO quindi che la gestione della discarica Vasca Zero non risponde unicamente e/o principalmente al fine di lucro;

ATTESO che la circostanza menzionata può desumersi in via alternativa o cumulativa:

- 1) dalla dimostrazione di un prezzo più basso applicato in sede di abbancamento;
- 2) dalla dimostrazione di servizi addizionali ambientali a fronte di un pari prezzo rispetto a quello di mercato;
- 3) dall'addizione dei fattori di cui ai punti n. 1) e 2);

RIPORTATO in aderenza alla fattispecie oggetto della presente deliberazione un quadro descrittivo-comparativo finalizzato a evidenziare le logiche ispiratrici proprie di un operatore economico privato di settore rispetto a quelle proprie di un operatore a partecipazione pubblica:

<i>Ambito di confronto</i>	<i>Operatore privato (logica di mercato)</i>	<i>Operatore pubblico / partecipato (interesse generale)</i>
<i>Finalità principale</i>	Redditività e ottimizzazione dei costi di gestione; obiettivo economico con fine di lucro, a breve-medio termine.	Perseguimento della tutela diretta dell'ambiente e della salute pubblica; maggiori garanzie dirette di raggiungere condizioni di sicurezza <i>post-mortem</i> e sostenibilità nel lungo periodo nel sito da risanare.
<i>Obiettivi gestionali</i>	Mantenere la funzionalità minima richiesta dalla normativa, contenendo i costi operativi.	Prevenire e mitigare ogni rischio ambientale, garantendo in via diretta un presidio costante e investimenti per la messa in sicurezza.
<i>Intervento sulla discarica "IPGI"</i>	Limitato agli obblighi strettamente normativi o contrattuali; azioni mirate solo in caso di necessità immediata.	Attuazione di interventi strutturali di messa in sicurezza con attività di monitoraggi estesi, e riqualificazione ambientale, ove ritenuto opportuno.
<i>Gestione del post-mortem</i>	Approccio minimale (monitoraggi standard e manutenzioni ordinarie) con obiettivo di riduzione dei costi.	Gestione attiva del <i>post-mortem</i> : ampliamento dei controlli, manutenzione preventiva, e garanzia di presidio pluriennale, ove ritenuto opportuno.
<i>Controlli ambientali e sui recettori</i>	Controlli nei limiti di legge, affidati a società terze con frequenza <i>standard</i> .	Controlli potenziati e frequenti, estesi ai recettori ambientali (acque, aria, suolo), coordinati con enti pubblici e ARPA, ove ritenuto opportuno.
<i>Coinvolgimento scientifico/ ricerca</i>	Limitato o assente; eventuale outsourcing tecnico.	Collaborazione con Università e centri di ricerca per sviluppare soluzioni innovative volte a ridurre gli impatti ambientali.

<i>Trasparenza e rendicontazione</i>	Reportistica interna, orientata al rispetto contrattuale.	Pubblicazione dei dati ambientali e delle analisi; partecipazione pubblica e informazione ai cittadini.
<i>Fonti di finanziamento</i>	Capitale privato e ritorno economico sugli investimenti.	Risorse pubbliche e miste, fondi ambientali, PNRR o fondi UE ove disponibili in una logica di reinvestimento nel territorio.
<i>Responsabilità sociale e ambientale</i>	Valore accessorio o di <i>marketing</i> .	Elemento fondante dell'azione: il pubblico agisce per la sicurezza collettiva e la riduzione dell'impatto ambientale.
<i>Visione temporale</i>	Breve-medio periodo (durata contrattuale o economica).	Lungo periodo, con pianificazione pluriennale del <i>post-mortem</i> e recupero ambientale futura del sito da sanare.

RIPORTATO quanto espresso dallo studio di consulenza esterna Lothar Srl (**Allegato n. 8**), secondo cui sotto il profilo quantitativo, i criteri di contenimento dello scopo di lucro a favore del perseguimento dei fini pubblici sono:

- di tutela ambientale, dell'ecosistema, del paesaggio, della sicurezza del territorio;
- della salute della collettività di riferimento;
- della possibilità di ricorrere alla cit. Vasca Zero nelle ipotesi emergenziali di cui al comune di Ascoli Piceno o della collettività del relativo ATO, che hanno ispirato il piano industriale dell'attività in argomento, possono essere illustrati come segue:

Fonte: Piano industriale			
<i>Attività da abbancamento</i>			
1.	Costo del lavoro, materie prime consumate, oneri di gestione, servizi esternalizzati (art. 2425 codice civile)	21.737.912	
2.	Ammortamento ramo di azienda Geta s.r.l.	7.722.000	
3.	Oneri finanziari	791.716	
4.	Totale costi operativi ed <i>extra</i> operativi (1+2+3)	30.251.628	60,0
5.	Imposte (Irap e Ires)	4.369.828	
6.	Totale costi di funzionamento con imposte (4+5)	34.621.456	
7.	Utile netto	10.698.544	

<i>Servizi addizionali ambientali</i>			
8.	Lavori di messa in sicurezza (Ipgi s.r.l.)	2.200.000	
9.	Oneri gestione discarica EcoBretta	2.970.000	
10.	Totale costi operativi (8+9)	5.170.000	10,3
11.	Imposte (Irap e Ires)	0	
12.	Totale costi di funzionamento con imposte (10+11)	5.170.000	
13.	Utile netto	0	
<i>Ricavi totali</i>			
<i>(a riconciliazione con il "piano industriale)</i>			
14.	Totale costi operativi ed <i>extra</i> operativi (4+12)	35.421.628	
15.	Totale imposte (5+11)	4.369.828	8,6
16.	Totale utile netto (7+13)	10.698.544	21,1
17.	Totale ricavi (14+15+16)	50.490.000	100,0
18.	<i>di cui</i> : Risultato ante imposte (15+16)	15.068.372	
19.	<i>di cui</i> : Risultato operativo netto (18+3)	15.860.088	

PRESO E DATO ATTO che quanto sopra riportato sigilla l'espressa conseguenza di una valutazione **(allegato n. 8)**:

- concreta in quanto svolta sulla base delle tariffe di abbancamento che saranno applicate come da piano industriale;
- riscontrabile, sulla base del periodo temporale di validità del piano industriale, basato su dati desumibili dal mercato e relativa analisi di *benchmark*, dalla contabilità generale e dalla contabilità industriale, certi nel loro divenire tra la gestione in vita ed in morte della discarica Vasca Zero;
- controllabile attraverso la comparazione e *reporting* alla fine di ogni esercizio tra il piano industriale ed il bilancio di esercizio basato sulle scritture contabili obbligatorie, in coerenza con i principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità, OIC;

CONSIDERATO, giusta la relazione allegata **(allegato n. 8)**, che il piano:

- risulta credibile, chiaro e coerente con le missioni istituzionali dei due quotisti della PicenAmbiente s.r.l. e quindi con il contesto di fatto riferito alle ipotesi di piano, in quanto basato su dati storici di settore e

prospettici per l'azienda citata per il periodo temporale di riferimento oggettivi e verificabili, in stretto collegamento con il patrimonio esperienziale dei prospettati soci della PicenAmbiente s.r.l.;

- è stato sottoposto all'analisi di stress test con riferimento alla formazione della tariffa di abbancamento ed alla formazione dei ricavi progressivi a copertura dei costi totali di funzionamento e dei relativi utili e conseguenti dividendi, atteso che il piano ha superato (cfr. la relazione tecnica allegata) la duplice prova di resistenza della verifica dell'equilibrio economico finanziario e dei principali fattori di rischio ricollegati a questa fase dello smaltimento in discarica di rifiuti non pericolosi (nel seguito, RNP), con entrate provenienti dal mercato e non da corrispettivi a carico dell'amministrazione, a fronte di una politica di pricing congrua e ragionevole al fine di un positivo e celere posizionamento sul mercato della PicenAmbiente s.r.l. ed evitando che l'unico fine di quest'ultima sia il lucro anziché la tutela dell'ambiente complessivamente inteso con riferimento all'ATO di appartenenza;

PRESO E DATO ATTO della seguente formazione della tariffa unitaria applicata di 170 euro/ton, per l'abbancamento prevista nel cit. piano industriale per 297.000 ton complessive, prima dell'Iva:

Unbundling tariffario		
Tariffa euro / ton	euro	euro
a) <i>per attività di abbancamento</i>		
a.1) totale costi operativi unitari	99,2	
a.2) totale costi <i>extra</i> operativi unitari	2,7	
a.3) totale imposte sul reddito unitario	14,7	
a.4) utile netto unitario	36,0	
<i>sub</i> totale		152,6
b) <i>per servizi addizionali ambientali</i>		
b.1) lavori di messa in sicurezza (Ipgi s.r.l.) unitari	7,4	
b.2) oneri gestione discarica EcoBretta unitari	10,0	
b.3) totale imposte sul reddito unitari	0,0	
b.4) utile netto unitario	0,0	
<i>sub</i> totale		17,4
c) <i>totale tariffa (a + b) prima dell'Iva</i>		
espressa in euro/ton		170,0

ACCERTATO, pertanto, che in riferimento alla materia di che trattasi sussistono ragioni di pubblico interesse per il cui perseguimento l'acquisto delle quote di partecipazione al capitale sociale della società PicenAmbiente Srl, come proposto nella promessa irrevocabile di vendita alle condizioni di cui al documento alla presente allegato, integra uno strumento funzionale e necessario;

TENUTO CONTO che i rifiuti rinvenienti dal ciclo urbano possono essere smaltiti all' interno dalla Vasca Zero e che la stessa discarica può essere utilizzata come superamento delle emergenze che si dovessero creare per lo smaltimento dei rifiuti urbani nell'ATO provinciale;

CONSIDERATO che:

- la gestione dei rifiuti implica l'esecuzione di plurime attività svolte in fasi differenti quali "la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari", art. 183, co. 1 lett. n, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- ognuna delle fasi citate è caratterizzata da specifiche e diverse competenze tecniche e si distingue quanto alla struttura del relativo mercato;
- per quanto concerne l'affidamento del servizio di gestione rifiuti la recente giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. II, 7 marzo 2024, n. 2255) ha statuito come l'attività di raccolta, includente l'avvio a recupero o smaltimento in discarica, risulti caratterizzata da rilevanti "economie di densità" che giustificano il suo svolgimento in regime monopolistico in quanto l'apertura al regime di libera concorrenza pregiudicherebbe la diffusione del servizio nelle aree meno popolate. Tali economie di densità, che si verificano quando vi è una concentrazione di agenti economici in un unico luogo con conseguente riduzione dei costi dettati dalla vicinanza geografica, non contraddistinguono invece il segmento cd. "a valle" quale il trattamento e lo smaltimento in discarica;
- tale ultimo segmento dell'attività di raccolta è difatti esercitabile in regime di libera concorrenza e ciò anche laddove l'amministrazione abbia optato per l'affidamento del Servizio secondo il modello dell'integrazione verticale del ciclo, rimanendo salva l'applicazione alla realizzazione e gestione degli impianti del regime autorizzatorio fondato sull'art. 41 co. 2 Cost funzionale alla tutela dell'ambiente e della salute umana;

PRECISATO che la diversità dei criteri economici ordinatori dei due segmenti di attività del ciclo dei rifiuti non elide la sussistenza di un pubblico interesse e il perseguimento di compiti istituzionali: non può difatti operarsi confusione alcuna tra le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali e la corretta qualificazione giuridica degli stessi, di talché la non configurabilità di monopoli naturali per il segmento "a valle" non esclude la relativa attinenza ad un servizio pubblico;

VISTI E RICHIAMATI, quanto alle modalità di affidamento del servizio:

- l'art. 7 co. 1 del D.Lgs n. 36/2023 rubricato "Principio di auto-organizzazione amministrativa" ai sensi del quale *"Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea"*;
- l'art. 16 del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, rubricato "Affidamento a società mista" ai sensi del quale *1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società a partecipazione mista pubblico-privata, come disciplinate dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. In tali casi, il socio privato è individuato secondo la procedura di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 175 del 2016; 2. L'ente locale può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione nelle società di cui al comma 1 mediante procedure a evidenza pubblica. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere;*

DATO ATTO che:

- il diritto dell'Unione Europea conferma il principio riconosciuto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 325 del 2010 consentendo, purché ricorrano le richiamate condizioni, l'affidamento diretto del servizio di rilevanza economica anche a società cd. miste, ed anzi esprimendo un vero e proprio favor per il partenariato pubblico privato e gli organismi misti. La sentenza della Corte di Giustizia sezione terza, 15 ottobre 2009, in causa C-168/08 Acoset Spa ha ribadito la legittimità comunitaria dell'affidamento diretto a società miste, purché sia rispettata la condizione della gara così detta a doppio oggetto;
- l'ordinamento europeo, e conseguentemente l'ordinamento interno per il tramite dell'art. 117 Cost., è improntato ad un favor volto all'applicazione del principio di concorrenza previsto dagli artt. 101-109 TFUE il quale integra criterio ordinatore dell'economia; i regimi di privativa sono ammessi esclusivamente se previsti da norma di legge, non sono rinvenibili o estensibili in via ermeneutica e devono costituire deroghe giustificate al principio di concorrenza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 maggio 2023, n. 5257);
- la vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti si inserisce nel quadro della strategia europea in materia di rifiuti il cui obiettivo non è soltanto la riduzione al minimo dell'impatto negativo della produzione di rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente, ma soprattutto la graduale transizione del sistema economico da un modello dissipativo delle risorse ambientali ad uno "circolare", orientato sia al riutilizzo di ciò che è già stato usato, sia alla progettazione di prodotti che, una volta trasformati in rifiuti e sottoposti ad appositi trattamenti, siano in grado di restituire all'ambiente elementi che ne migliorino la qualità. Questo approccio ha avuto il sigillo, nel diritto nazionale, con la già citata legge costituzionale n. 1/2022, che ha altresì riformato l'art. 41 Cost. accostando la

tutela ambientale e l'iniziativa economica, prima considerati valori dialetticamente contrapposti, in una logica compositiva che vuole vedere lo sviluppo economico integrarsi con la necessità della preservazione dell'ambiente naturale (T.A.R. Umbria, Sez. I 1° ottobre 2024, n. 670);

VISTE le seguenti fonti europee:

- l'art. 14 TFUE (ex articolo 16 del TCE) ai sensi del quale *“Fatti salvi l'articolo 4 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 93, 106 e 107 del presente trattato, in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l'Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti (...)”*;
- l'art 106 TFUE (ex articolo 86 del TCE) ai sensi del quale *“Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme dei trattati, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 18 e da 101 a 109 inclusi. 2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione”*.
- l'art. 345 TFUE (ex articolo 295 del TCE) ai sensi del quale *“I trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri”*;
- il Protocollo sui servizi di interesse generale aggiunto al Trattato (n. 26) con il quale le alte Parti contraenti desiderando sottolineare l'importanza dei servizi di interesse generale, hanno convenuto disposizioni interpretative, allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Ai sensi dell' art. 1 del Protocollo addizionale *“I valori comuni dell'Unione con riguardo al settore dei servizi di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 14 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea comprendono in particolare: - il ruolo essenziale e l'ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale il più vicini possibile alle esigenze degli utenti; - la diversità tra i vari servizi di interesse economico generale e le differenze delle esigenze e preferenze degli utenti che possono discendere da situazioni geografiche, sociali e culturali diverse; - un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utente”*;

- la Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti di cui si riportano i seguenti Considerando: 1) *La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata e trasformata in una gestione sostenibile dei materiali per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un utilizzo accorto, efficiente e razionale delle risorse naturali, promuovere i principi dell'economia circolare, intensificare l'uso delle energie rinnovabili, incrementare l'efficienza energetica, ridurre la dipendenza dell'Unione dalle risorse importate, fornire nuove opportunità economiche e contribuire alla competitività nel lungo termine. Al fine di creare un'autentica economia circolare, è necessario adottare misure aggiuntive sulla produzione e il consumo sostenibili, concentrandosi sull'intero ciclo di vita dei prodotti in modo da preservare le risorse e fungere da «anello mancante». L'uso più efficiente delle risorse garantirebbe anche un considerevole risparmio netto alle imprese, alle autorità pubbliche e ai consumatori dell'Unione, riducendo nel contempo le emissioni totali annue dei gas a effetto serra.; 2) Migliorando l'efficienza nell'uso delle risorse e garantendo che i rifiuti siano considerati una risorsa si può contribuire a ridurre la dipendenza dell'Unione dalle importazioni di materie prime nonché agevolare la transizione a una gestione più sostenibile dei materiali e a un modello di economia circolare”;*

ACCLARATO che dall'ordinamento europeo non derivano obblighi o limitazioni alle amministrazioni pubbliche responsabili dell'organizzazione della prestazione di servizi di interesse economico generale in ordine alla scelta delle diverse formule gestionali teoricamente utilizzabili, in quanto, purché se ne faccia legittimo ricorso, le seguenti formule organizzative e gestionali utilizzabili sono poste su un piano di sostanziale parità: a) autoproduzione in regime di gestione diretta tout court; b) autoproduzione attraverso il ricorso ad un soggetto (solo) giuridicamente terzo rispetto all'amministrazione affidante (affidamento cd. in house); c) organizzazione in regime partenariato pubblico-privato istituzionalizzato (società mista); d) esternalizzazione attraverso selezione dell'affidatario con gara;

RIBADITO PRECISATO, relativamente all'oggetto della proposta vicenda negoziale di che trattasi, che l'acquisto di quote della società PicenAmbiente Srl da parte della società Ascoli Servizi Comunali srl integra per il Comune di Ascoli Piceno una partecipazione pubblica indiretta tale qualificandosi, giusto il disposto di cui all'art. 2 co. 1, lett. g) D.Lgs. 175/2016, la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;

VISTI e RICHIAMATI:

- l'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016 rubricato Oneri di motivazione analitica a tenore del quale *“A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso*

aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta (...) all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287 ((, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo)) (...))”;

- l'art. 4 co. 2 lett. a); b) e c) D.Lgs. n. 175/2016 rubricato “Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche” secondo il quale “Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2”;
- l'art. 8 co. 1 D.Lgs. n. 175/2016 rubricato “Acquisto di partecipazioni in società già costituite” in ossequio al quale “Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione

pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2”;

- l'art. 7 co. 1 D.Lgs. n. 175/2016 rubricato “Costituzione di società a partecipazione pubblica” il quale prescrive che *“La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con: a) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali; b) provvedimento del competente organo della regione, in caso di partecipazioni regionali; c) deliberazione del Consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali; d) delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche”;*

DATO ATTO, che ai fini dell'assolvimento dell'onere motivazionale prescritto dall'art. 5 TUSPP si rimanda alla relazione redatta dalla società di consulenza incaricata Lothar srl C.F.-PI.: 01841750365, **(Allegato n. 8)** - allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale avente ad oggetto “PicenAmbiente s.r.l./Ipotesi di quota partecipazione al 50%/Benefici a favore del comune di Ascoli Piceno- Relazione tecnica”, purtuttavia rappresentando nel presente atto:

A) quanto all'ammissibilità dell'acquisto indiretto ed al perseguimento di finalità istituzionali:

- è stata dimostrata in fatto e in diritto, anche per il tramite del comparto documentale allegato alla presente, l'ascrivibilità dell'acquisizione in oggetto ad una missione pubblica stante il pacifico carattere di pubblica utilità dell'opera (ossia il progetto di discarica Vasca zero di cui al già rilasciato Provvedimento autorizzatorio unico (PAU). GETA Srl. “Rimodulazione progetto nuova discarica per rifiuti non pericolosi in località Alto Bretta nel Comune di Ascoli Piceno con determinazione della Provincia di Ascoli Piceno - Settore II Tutela e Valorizzazione ambientale - n. 2 del 12/02/2025, Reg. Gen. n. 49 del 12/02/2025), nonché l'inerenza al compito istituzionale consistente nella corretta gestione del ciclo dei rifiuti;
- sussiste quindi, relativamente alle partecipazioni societarie oggetto della proposta irrevocabile di vendita allegata un vincolo di scopo pubblico e un vincolo di attività (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 86/2022);
- che trattasi di una partecipazione indiretta coerente con le previsioni di statuto sociale della partecipata diretta;
- la gestione dei rifiuti urbani (Cfr. art. 177, co. 2, dlgs. 152/2006), inclusi nei servizi “a rete”, infatti, rientrano nella definizione di servizi di interesse generale (art. 2, co. 1, lett. h) e i) TUSP) e opinare

in senso contrario si risolverebbe in un'interpretazione contraria al dato letterale scorretta e mai ammissibile;

- la realizzazione dell'impianto di discarica nell'ex sito Ecobretta porrebbe il Comune di Ascoli Piceno al riparo da possibili azioni giudiziarie, da ulteriori missive inerenti all'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall'art. 250 co. 1 del D.Lgs. n. 152/2006 i quali comporterebbero per l'ente dannose conseguenze finanziarie;
- la realizzazione dell'opera eliminerebbe ogni fattore di rischio inquinamento ambientale ed implicherebbe il risanamento della situazione in essere, garantendo la tutela della salute dei cittadini, salvaguardando l'ecosistema con derivante miglioramento della qualità della vita della cittadinanza;

B) quanto ai profili della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria:

- dall'analisi svolta da società esterna di consulenza Lothar Srl si apprende, tra l'altro, che “Sotto il profilo della convenienza economica: - *il comune di Ascoli Piceno, in relazione alla prospettata partecipazione, come da cit. piano economico pluriennale, non ha esborsi addizionali né in conto capitale né in conto esercizio, mentre dispone di entrate addizionali di parte corrente per un importo complessivo (come anzi specificato) di euro 3.179.262; - non ha esborsi finanziari per la prospettata messa in sicurezza del sito Ipgi (...); sotto il profilo della sostenibilità finanziaria oggettiva, (la sostenibilità finanziaria oggettiva si riferisce alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale) il comune di Ascoli Piceno non effettua alcun aumento della propria partecipazione finanziaria nel capitale di ASC s.r.l. né ha altre uscite in conto capitale, mentre, sotto il profilo soggettivo, registra un aumento delle entrate di parte corrente, per l'intera durata del piano economico pluriennale riferito al progetto di cui trattasi per al citato importo di euro 3.179.262*”. La relazione contempla inoltre i profili di seguito brevemente riportati: A) redditività di piano economico pluriennale ediz. 17/02/2025; B) equilibrio economico finanziario di piano; C) indicatore complessivo di pre allerta di rischio aziendale; D) Piano economico pluriennale di PicenAmbiente s.r.l.; E) analisi in termini di dividendi equivalenti; F) convenienza economica G) sostenibilità finanziaria;
- dall'analisi espletata dai consulenti esterni si apprende altresì che:

1) sotto il profilo economico sono applicati i principi contabili nazionali di contabilità emanati dall'Organismo italiano di contabilità (OIC), con particolare riferimento agli OIC degli

investimenti tecnici materiali (OIC n. 16), ibidem immateriali OIC n. 24), e del bilancio di esercizio anche intermedio (OIC n. 30), atteso che la partecipata indiretta sarà comunque dotata di un organo di revisione e che il piano, sotto il profilo dell'economicità, presenta performance di marginalizzazione e di cash flow stretto coerenti con l'investimento di cui trattasi (vedasi come fonte di benchmark, Green book 2024, I dati sulla gestione dei rifiuti urbani in Italia, Utilitatis Fondazione, Utilitalia Fondazione Utilities, Roma, 2024, Sezione 3 Aspetti economici della gestione, §8 e §8.2, pagg. 98 e ss., settore RSU, con un campione significativo di n. 66 imprese a partecipazione pubblica monoservizio, 2022, panel di imprese medio grande, con classe dei ricavi annui dai 25 ai 50 milioni di euro);

- 2)** *che sussiste un risultato di esercizio netto imposte positivo in ogni esercizio del lustro di cui alla durata del piano, e ciò dopo aver tenuto conto della valutazione del rischio in una logica di best practice interna, atteso che, a livello storico, trattasi di una società (la PicenAmbiente s.r.l.) al momento inattiva, e come tale orfana di debiti pregressi verso fornitori, banche, et similia, sottolineando che a livello prospettico non sussistono ipotesi di rischio da crisi aziendale (artt. 6, c. 2 e 14, c. 2, d. lgs. 175/2016) né in capo alla partecipata indiretta (PicenAmbiente s.r.l.), né in capo alle due società a partecipazione diretta (ASC s.r.l. e PicenAmbiente s.p.a.);*
- 3)** *che il piano prevede il rientro degli investimenti (complessivamente intesi) entro il periodo della sua durata, senza evidenziare situazioni di criticità o tensioni finanziarie, dando in vita copertura agli accantonamenti per la gestione del post mortem (così la risoluzione del 2/6/1998, n. 52 del Min. Finanze – Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. III, recante Imposte dirette – Reddito d'impresa. Costi di chiusura e post – chiusura delle discariche – correlazione costi – ricavi, Istanza della FISE – Federazione imprese di servizi);*
- 4)** *che i flussi di cassa destinati (per dividendo) da PicenAmbiente s.r.l. ad ASC s.r.l. e da quest'ultima a questa amministrazione, risultano congrui e ragionevoli sia in proporzione alla quota di capitale sociale riferita a detta partecipata indiretta sia per la relativa remunerazione (totale di piano, risultato netto euro 10.698.544 su euro 50.490.000 di ricavi, dopo aver corrisposte imposte sul reddito per Irap e Ires per euro 4.369.828), al netto del rientro di ogni investimento a diverso titolo previsto in detto piano supportato dall'analisi di benchmark citata;*
- 5)** *che il precedente prospetto tariffario e l'allegato piano industriale (nel suo complesso) hanno posto in evidenza (come da relativo benchmark) il contenuto livello di rischio della gestione (vedasi relativi indici e l'elevato livello di cash flow atteso), la congruità del risultato di esercizio e dell'autofinanziamento, l'assenza di riflessi economici*

finanziari per l'amministrazione e per la collettività di riferimento, i flussi di cassa (per dividendi) destinati all'amministrazione;

C) quanto alla scelta di autorizzare la società ASC srl all'acquisto del 50% di quote della PicenAmbiente Srl come da proposta di acquisto pervenuta da PicenAmbiente Spa per addivenire alla realizzazione del progetto per la “Gestione unitaria, per il tramite della PicenAmbiente Srl, da parte dei concessionari pubblici PicenAmbiente Spa e ASC Srl dell'impianto Vasca Zero per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi nella zona Valle Alto Bretta di Ascoli Piceno, assicurando anche l'obiettivo di messa in sicurezza, sistemazione con ripristino finale e gestione post mortem-operativa dell'ex sito di discarica dismesso Eco Bretta (ex Ipgi)” si ribadisce che Ascoli Servizi Comunali srl è una società mista già regolarmente costituita e partecipata a titolo di maggioranza dal Comune di Ascoli Piceno, la quale è affidataria dei servizi di interesse economico generale dei rifiuti urbani, pertanto la scelta della modalità di affidamento del servizio è stata già compiuta dal Comune, il quale per mezzo della procedura seguita ha dato debitamente conto delle ragioni della costituzione della società ASC Srl;

D) quanto alla compatibilità dell'operazione con riferimento ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa:

- quanto all'efficienza ossia al rapporto tra le risorse impiegate dall'ente e i risultati conseguiti, si espone che l'operazione di gestione dell'asset di discarica Vasca 0 da esercitarsi per il tramite della società PicenAmbiente S.r.l. con una partecipazione paritaria del 50% da parte dei concessionari pubblici PicenAmbiente S.p.a. e Ascoli Servizi Comunali S.r.l. conduce alla realizzazione di un'opera che renderà più completa ed efficiente la fase residuale della gestione dei rifiuti mediante la costruzione di un impianto rispettoso dei principi di autosufficienza e prossimità come declinati dall'art. 182 bis D.lgs. n. 152/2006;
- quanto all'efficacia ossia al rapporto tra gli obiettivi fissati e i risultati conseguiti, l'operazione appare coerente con quanto deciso in sede di razionalizzazione periodica ex art. 20 TUSP, da ultimo Deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 19/12/2024 ad oggetto “Revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2023” e Deliberazione di Consiglio Comunale n. 100 del 28 dicembre 2023 sulla revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2022 (**Allegato n. 9**) in cui si è stabilito di disporre il mantenimento, tra le altre società, di Ascoli Servizi Comunali S.r.l., senza necessità di ulteriori interventi di razionalizzazione, per le motivazioni espresse nelle schede

- allegata al provvedimento. Inoltre dall'esecuzione del progetto deriveranno il risanamento ambientale dell'ex sito Ipgi con annessa eliminazione del rischio di possibili contenziosi giudiziari;
- sul piano dell'economicità ossia il rapporto tra le risorse e gli obiettivi del Comune, nel rispetto del quale l'attività amministrativa deve essere svolta con il minor dispendio possibile di risorse pubbliche, evitando sprechi e assicurando un uso razionale delle risorse si rimanda a quanto dettagliatamente contenuto nella relazione allegata, limitandosi nel presente atto a rappresentare che il Comune per l'acquisizione di partecipazioni indirette non effettuerà alcun aumento della propria partecipazione finanziaria nel capitale di ASC srl né sarà onerato di altre uscite. Sotto il profilo della sostenibilità finanziaria soggettiva si ribadisce, difatti, che non avranno luogo esborsi a carico del Comune;
- il piano economico pluriennale (**Allegato n. 10**) all'interno del periodo dell'autorizzazione amministrativa provinciale e obblighi di *post mortem* della Vasca Zero pone altresì in evidenza il rapporto tra il capitale sociale pro quota detenuto da A.S.C. srl nella società PicenAmbiente S.r.l. e i dividendi attesi, quindi il maggior dividendo in capo al Comune di Ascoli Piceno;

E) quanto alle motivazioni dell'art. 10, c. 2, 2° periodo del d. lgs. 175/2016 come da delibera del CDA della Picenambiente Spa del 5/12/2024 ordine del giorno n.1:

- atteso che il plesso delle **motivazioni** riferite all'eccezione della procedura negoziata sono state riportate nella delibera da parte degli organi istituzionali competenti di PicenAmbiente s.p.a., ai sensi dell'art. 10, d. lgs. 175/2016, c. 2, il 2° periodo, fermo restando gli aspetti di negoziabilità del prezzo e/o delle ancillari condizioni e/o garanzie (**allegato 12**);
- che sotto il profilo dell'interpretazione sistematica – letterale, si deve ritenere che quanto previsto dall'art. 16, c. 2, del d. lgs. 201/2022, deve essere letto in funzione del precedente (e generale) dettato dell'art. 10, c. 2, del d. lgs. 175/2016, dando rilievo all'inalterabilità (e non all'estensività) della durata dell'affidamento come da relativo contratto di servizio (così anche l'oggi abrogato art. 113, c. 12, del d. lgs. 267/2000);
- che la “circolazione” della partecipazione in esame (paritetica) nell'accezione dell'art. 10, c. 2, 1° periodo, del d. lgs. 175/2016 non è da leggersi in contrapposizione con il dettato dell'art. 16, c. 2, del d. lgs. 201/2022;
- che se quanto sopra vale per l'“accezione”, sotto il (diverso) motivo dell'“eccezione” di cui all'art. 10, c. 2, 2° periodo, del d. lgs. 175/2016, essa sprigiona tutti i suoi effetti caso per caso, noto che non trattasi di un nuovo affidamento di un servizio, per la cui ipotesi l'art. 13, c. 3, del d. lgs. 36/2023 prevede che: «3] *Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti di società e alle operazioni straordinarie che non comportino nuovi affidamenti di lavori, servizi e forniture. Restano ferme le*

disposizioni del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di scelta del socio privato e di cessione di quote o di azioni»;

- che la deroga di cui all'art. 10, c. 2, 2° periodo, del d. lgs. 175/2016, costituisce infatti una eccezione alla regola generale di cui al 1° periodo, sulla base del prisma motivazionale adottato e tradotto all'interno del citato piano industriale;
- che fermo restando quanto specificato al precedente alinea, nel contempo è pur vero che gli interessi generali e strategici che animano la presente deliberazione riferita all'acquisto della partecipazione in esame ai sensi dell'art. 10, c. 2, 2° periodo, del d. lgs. 175/2016 e del cit. art. 13, c. 3, 2° periodo del d. lgs. 36/2023, sono da ricollegarsi alla *mission* istituzionale di questo ente locale, e quindi alla prevalenza del plesso delle motivazioni di tutela ambientale, rispetto al(l'unico) fine di lucro, quale obiettivo da raggiungersi anche in funzione del patrimonio esperienziale posseduto da ASC s.r.l.;
- che in diritto vissuto sull'applicazione dell'art. 10, c. 2, del d. lgs. 175/2016, si rinvia a TAR Liguria, sez. II, sent. n. 333/2016; TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, sent. n. 344/2017; Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 6222/2020, che convalidano la procedura negoziata sussistendo le circostanze del citato articolo 10, c. 2, del d. lgs. 175/2016
- che l'invito alla procedura negoziale (art. 10, c. 2, 2° periodo, del d. lgs. 175/2016) formulata da PicenAmbiente s.p.a. a ASC s.r.l. assume qui particolare interesse sulla base del plesso delle seguenti considerazioni: 1) la discarica Vasca Zero è topograficamente ubicata nel territorio comunale dell'amministrazione; 2) detta discarica è geolocalizzata all'interno dello stesso ATO; 3) PicenAmbiente s.r.l. è proprietaria (come anzi specificato) del suolo e del sottosuolo di cui alla Vasca Zero; 4) PicenAmbiente s.r.l. è proprietaria (*ibidem*) della relativa autorizzazione provinciale; 5) in comunione d'intenti su quanto nel caso di specie si rende necessario per privilegiare la tutela ambientale, dell'ecosistema, del paesaggio, della sicurezza del territorio e della salute della collettività d'ATO, piuttosto che perseguire il mero scopo di lucro; 6) al fine di superare le diffide provinciali e le sostituzioni all'intervento ambientale da parte del Comune di Ascoli Piceno come da (**allegato 7**); 7) all'interno di ipotesi di *governance* condivise (con partecipazione al capitale sociale paritetico); 8) in presenza di un piano industriale che non abbisogna di ulteriori rafforzamenti economici finanziari ai fini della relativa implementazione; 9) avendo, detto piano, superato le verifiche di *benchmark* della convenienza economica e delle sostenibilità finanziarie; 10) la cui non partecipazione al capitale di PicenAmbiente s.r.l. raffredderebbe le ipotesi di celerità dell'esecuzione del piano e correlati obiettivi ambientali macro intesi; 11) così come (sempre ragionando *a contrario*) congelerebbe i maggiori flussi di cassa in entrate di parte corrente a favore dell'amministrazione, claudicandone l'ipotesi di un celere intervento ambientale, nonché dell'ottimizzazione delle risorse finanziarie pubbliche; 13) quale plesso di considerazioni strategiche coerenti con il perseguimento

degli obiettivi istituzionali di breve e lungo termine dell'amministrazione e, come tali, meritevoli dell'offerta di cui al pluricitato art. 10, c. 2, 2° periodo, del d. lgs. 175/2016;

- ne deriva l'assenza (*rectius*: l'infungibilità) di soluzioni alternative rispetto a quella prospettata, attesa l'eccezionalità della circostanza prevista dal pluricitato art. 10, c. 2, 2° periodo del d. lgs. 175/2016, avendo comunque tenuto conto degli insegnamenti derivati dalla delibera dell'AGCM n. AS 1915/2023 (così come anche richiamata da Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 4041/2025) convalidano quanto sopra citato
- che, nel caso di specie, pur essendo stata (fattualmente) invertita la posizione di questa amministrazione, in quanto indirettamente scelta per il tramite di ASC s.r.l. ai sensi dell'art. 10, c. 2, 2° periodo, del d. lgs. 175/2016, la PicenAmbiente s.p.a. ha dimostrato, fin dalle prime fasi della complessa procedura di cui trattasi, diligenza e professionalità (quali "sintomi" di alta professionalità e di elevato patrimonio esperienziale all'interno del settore merceologico di cui trattasi) sulla cui attendibilità (v. il cit. piano industriale e connesse ipotesi) si baserà il perseguimento dei fini ambientali complessivi dell'amministrazione, quale fine principale rispetto a quello del lucro (sul solco della sent. TAR Sicilia, Catania, sez. III, n. 3738/2023);
- qui la ricerca del *partner* segue le regole eccezionali previste dall'art. 10, c. 2, 2° periodo, del cit. d. lgs. 175/2016, all'interno di una operazione di alienazione della partecipazione sociale senza affidamento di un nuovo servizio;
- sussiste in questo specifico contesto, tempo e luogo, l'infungibilità della partecipazione di ASC s.r.l. alla PicenAmbiente s.r.l. al fine di perseguire gli obiettivi ambientali (come sopra intesi);
- sussiste l'esimente al d. lgs. 36/2023 come da relativo art. 13, c. 3, 1° periodo, per le operazioni che riguardano i contratti sociali in assenza di nuovi affidamenti di servizi (cfr. TAR Emilia – Romagna, sez. I, sent. n. 139/2019);
- la suddetta esimente alle procedure evidenziali pubbliche previste dal codice dei contratti pubblici costituisce il *trait d'union* che rende possibile l'esecuzione prevista dal 2° periodo del c. 2, dell'art. 10, del d. lgs. 175/2016;
- che la *Relazione illustrativa al nuovo codice dei contratti pubblici*, relativamente al c. 3, del cit. art. 13, con riferimento all'ambito di applicazione, ben chiarisce che l'esimente ai contratti di società, non costituisce una deroga alle procedure di evidenza pubblica per la cessione delle partecipazioni pubbliche, atteso che «*solo in casi eccezionali, ove l'offerta sia particolarmente conveniente, [è ammessa] la negoziazione diretta con un singolo acquirente (art. 10, c. 2, d. lgs. 175/2016)*» (v. dell'ANAC la delibera n. 584/2023);
- non è estesa la durata prevista nello statuto sociale della PicenAmbiente s.r.l., né la durata del partenariato all'interno della PicenAmbiente s.p.a.; atteso che ciò vale anche per ASC s.r.l.;

- l'infungibilità della PicenAmbiente s.r.l. si caratterizza per il perseguimento dei fini ambientali che qui interessano l'amministrazione, in combinato disposto con l'esimente appalti prevista dall'art. 13, c. 3, del d. lgs. 36/2023, in assenza di nuovi affidamenti di servizi pubblici locali, in quanto ASC s.r.l. è stata individuata dalla PicenAmbiente s.p.a. sussistendo l'accezione dell'art. 10, c. 2, 1° periodo, del d. lgs. 175/2016 e l'eccezione di cui al successivo 2° periodo;
- che, ai fini dei contratti esclusi dal codice dei contratti pubblici, se da una parte l'art. 13, c. 3, del d. lgs. 36/2023 esclude la procedura evidenziale pubblica (art. 3, c. 1, lett. c) dell'Allegato II al d. lgs. 36/2023) con gara, dall'altra per la cessione delle quote o azioni (dirette e/o indirette) delle amministrazioni è previsto il rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione (art. 10, c. 2, 1° periodo, d. lgs. 175/2016), e solo in casi eccezionali, ove l'offerta sia particolarmente conveniente, la negoziazione diretta con un singolo acquirente come da art. 10, c. 2, 2° periodo, del decreto per ultimo cit. (cfr. per la cit. offerta, in coerenza con gli artt. 1 (*Principio del risultato*), 2 (*Principio della fiducia*) e 3 (*Principio dell'accesso al mercato*), del d. lgs. 36/2023 (fermo restando l'obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell'ANAC come da cit. delib. di tale autorità n. 584/2023);
- che, nel caso di specie, l'affidamento del servizio citato a PicenAmbiente s.r.l., in assenza di un corrispettivo da parte dell'amministrazione, avviene a titolo di concessione di servizio, attività connesse e complementari, affini e/o similari, relativi investimenti e coperture, settori ordinari a rete, previa autorizzazione provinciale (sussistendo un rapporto ternale tra l'amministrazione, il gestore, gli operatori economici conferitari dei rifiuti non pericolosi oggetto di abbancamento), con il rischio operativo in capo alla PicenAmbiente s.r.l. (sull'argomento Consiglio di Stato, sez. V, sent. del 10/1/2025, n. 146, la quale richiama Cass. civile, SS.UU., n. 9917/2018, nonché, in data ancora più recente, TAR Sicilia, Palermo, sez. II, sent. n. 1165 del 27/5/2025);

F) in quanto alle motivazioni dell'art. 4, del d. lgs. 175/2016

- che a questo punto risulta più agevole entrare nel merito delle motivazioni di cui all'art. 4 del d. lgs. 175/2016, così come richiamato dall'art. 5, c. 1, 1° periodo, dello stesso decreto;
- che in relazione al cd. vincolo di scopo (art. 4, c. 1) la partecipazione indiretta paritetica di cui trattasi ha per oggetto il cit. servizio di discarica Vasca Zero e relativi investimenti e coperture, attività connesse e complementari, affini e/o similari, strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, connessi investimenti e coperture (quale ciclo a valle della filiera del settore RSU) di cui alla prevalente tutela dell'ambiente, all'interno del territorio comunale e (come anzi precisato) dell'ATO di riferimento;

- che trattasi di una partecipazione (art. 4, c. 1) in cui il fine della tutela del bene ambiente risulta prevalente rispetto al fine di lucro;
- che le finalità ambientali perseguibili mediante l'acquisizione della partecipazione risultano coerenti con il perseguimento dell'interesse generale in capo a questa amministrazione, all'interno di un servizio pubblico locale di natura essenziale;
- che trattasi di una fase del ciclo di produzione RSU già ricompresa nell'oggetto sociale di ASC s.r.l.;
- che trattasi di una partecipazione coerente con le previsioni di statuto sociale di detta partecipata diretta;
- atteso che l'attività di *benchmark* anzi esposta rispetto ai costi ed ai margini di redditività di piano, ben conferma l'economicità, l'efficacia e l'efficienza della gestione del servizio in esame, i cui relativi indici (fondamentali) si riflettono, su un totale di ricavi pari a 5 anni di piano di euro 50.490.000, capaci di generare un reddito operativo netto (classe A – B, art. 2425, codice civile) di euro 15.860.088 e un risultato *ante* imposte di euro 15.068.372, per pervenire ad un reddito netto di piano di euro 10.698.544;
- che i flussi di cassa destinati (per dividendo) da PicenAmbiente s.r.l. ad ASC s.r.l. e da quest'ultima a questa amministrazione, risultano congrui e ragionevoli sia in proporzione alla quota di capitale sociale riferita a detta partecipata indiretta sia per la relativa remunerazione (totale di piano, risultato netto euro 10.698.544 su euro 50.490.000 di ricavi, dopo aver corrisposte imposte sul reddito per Irap e Ires per euro 4.369.828), al netto del rientro di ogni investimento a diverso titolo previsto in detto piano supportato dall'analisi di *benchmark* citata;
- che quanto sopra motivato in materia di vincolo di scopo risulta coerente (in questo contesto, tempo e luogo) con l'interesse generale dell'amministrazione, ponendo al centro della propria *vis* strategica la tutela ambientale come sopra intesa;
- che in relazione al cd. vincolo di attività si applica il dettato dell'art. 4, c. 2;
- che trattasi di partecipazione indiretta da parte dell'amministrazione in società già esistente ma non in attività, la cui forma giuridica (Libro V, Titolo V, Capo VII, codice civile) risulta coerente con il dettato dell'art. 3, del d. lgs. 175/2016;
- che gli effetti dell'equilibrio economico finanziario dell'iniziativa ne dispiegano la relativa importanza all'interno di un rapporto concessorio, assicurando la corretta allocazione dei rischi (qui in capo a PicenAmbiente s.r.l.) lungo l'intero periodo di gestione della discarica, verificando (così

come è stato verificato) la capacità dell'impresa di ottenere un utile netto congruo per garantire l'adempimento delle prestazioni contrattuali;

G) in quanto alle (altre) motivazioni dell'art. 5, in coordinamento con l'art. 7, del d. lgs. 175/2016

- che nell'abbinamento tra l'art. 5 (*Oneri di motivazione analitica*) e l'art. 7 (*Costituzione di società a partecipazione pubblica*) del d. lgs. 175/2016:
 - 1) sussiste il perseguimento delle finalità istituzionali (all'interno di un servizio pubblico locale di natura essenziale di cui trattasi) in capo al comune di Ascoli Piceno (art. 5, c. 1) ai sensi dell'art. 4, del d. lgs. 175/2016, c. 1 (ai fini del *leitmotiv* di cui al vincolo di scopo ai fini ambientali di cui trattasi) e c. 2 (ai fini del vincolo di attività), in coordinamento con il dettato dell'art. 1, della l. 241/1990; dell'art. 1, c. 2, del d. lgs. 175/2016; dell'art. 97, c. 2, Cost.;
 - 2) sussistono le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta (art. 5, c. 1) in quanto gestione esternalizzata indiretta del servizio di cui trattasi per il tramite della partecipata diretta ASC s.r.l., all'interno dello stesso territorio comunale, come da previsioni statutarie di quest'ultima, in un contesto di ciclo RSU integrato all'interno dell'ATO di riferimento;
 - 3) sussiste la compatibilità della scelta con i principi di risultato di cui all'art. 1, del d. lgs. 36/2023, in via non disgiunta dalla qualità delle prestazioni e dal principio di celerità ed efficienza dell'azione amministrativa (art. 5, c. 1), in coerenza quindi con il giusto rapporto "costi/risultati" tra di loro ponderati nella presente parte narrativa;
 - 4) *ibidem* di efficacia (art. 5, c. 1) in via adesiva con l'adeguatezza dei volumi di attività autorizzata di cui trattasi rispetto all'utenza locale e/o della cittadinanza a livello d'ATO;
 - 5) in assenza di aiuti di Stato alle imprese (artt. 106 – 108 del TFUE) (art. 5, c. 2);
 - 6) avendo dipanato ogni dubbio circa la non applicazione dell'art. 7, c. 5, trattandosi di due società esistenti a partecipazione diretta pubblica di maggioranza, col/coi *partner* gestore operativo non stabile privato/i scelto/i con procedura evidenziale pubblica a livello UE a doppio oggetto, applicandosi *en bloc* le cit. previsioni dell'art. 10, c. 2, 2° periodo, del d. lgs. 175/2016;
- che ai sensi degli artt. 5 e 7, del d. lgs. 175/2016, la cit. relazione tecnica è entrata nel merito, del piano industriale, del connesso equilibrio di *pre* allerta da rischio di crisi aziendale (artt. 6, c. 2 e 14, c. 2, del d. lgs. 175/2016), dei dividendi, della convenienza economica, della sostenibilità finanziaria, dei benefici indiretti (come da indicazioni fornite dalla delib. Corte dei conti, Sezioni riunite di controllo, n. 16/SSRRCO/2022/QMIG);
- che la sopraddeata verifica di congruità dell'atto deliberativo di cui trattasi ha fornito esito positivo, distinguendo il margine di opinabilità (derivato dall'analisi economica finanziaria sviluppata)

dall'analisi di opportunità (caratterizzata dalle scelte di merito) dell'*agere* amministrativo (come da artt. 81, 97, 119, Cost.);

- che tale sostenibilità finanziaria ha quindi valutato, sotto il profilo oggettivo, le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario (indiretto) che l'amministrazione intende effettuare, valutandone gli effetti sul proprio bilancio (maggiori dividendi a fronte di un rischio basso), nonché, sotto il profilo soggettivo funzionale, per valutare gli effetti sul bilancio della stessa sottoforma di oneri diretti ed indiretti, attuali e prospettici, direttamente collegati alla partecipazione finanziaria indiretta in PicenAmbiente s.r.l. di cui trattasi (per il tramite della partecipata diretta ASC s.r.l.), qui in totale assenza di uscita di cassa diretta da parte dell'amministrazione, con un saldo netto dei “costi – benefici” da riferirsi alle maggiori risorse pubbliche (art. 1, c. 2, del d. lgs. 175/2016 e art. 97, c. 2, Cost.) ed alle migliorie ambientali nel concreto e puntualmente anzi prospettate all'interno del citato lustro;
- che sono state effettuate le verifiche previste dagli artt. 5 (così come modificato dall'art. 11, c. 1, lett. a) della l. 118/2022), cc. 1, 2, 3 e 7 del d. lgs. 175/2016, in collegamento con l'art. 117, c. 3, Cost.;
- che, nel caso di specie, non trattasi della costituzione di una nuova società;
- che, nel caso di specie, la razionalizzazione della finanza pubblica (allargata) è da collegarsi *in primis* ai benefici ambientali sopra già evidenziati, all'incremento dell'economia locale, alle positive ricadute a favore della cit. collettività di riferimento;
- che il collegamento con l'art. 5, del d. lgs. 175/2016 con il successivo art. 20 stesso decreto, ha posto in evidenza, dal 2018, la positività dell'assetto complessivo di ASC s.r.l., atteso che la forma giuridica sia della cit. partecipata diretta sia della PicenAmbiente s.r.l. rientra *tout court* nella tipologia delle società di cui all'art. 3, c. 1, d. lgs. 175/2016;
- che l'attività della PicenAmbiente s.r.l. è riconducibile esclusivamente alla gestione di discariche autorizzate a partire dalla discarica Vasca Zero qui assunta come servizio pubblico locale;
- che il cit. piano industriale (per la durata di un lustro a sua volta pari alla durata dell'autorizzazione provinciale) entra nel merito delle ipotesi di lavoro e dello scenario di riferimento (in questo contesto, tempo e luogo);
- che detto piano risulta credibile, chiaro e coerente con le *mission* istituzionali dei due quotisti della PicenAmbiente s.r.l. e quindi con il contesto di fatto riferito alle ipotesi di piano, in quanto basato su dati storici di settore e prospettici per l'azienda citata per il periodo temporale di riferimento oggettivi e verificabili, in stretto collegamento con il patrimonio esperienziale di detti potenziali soci della PicenAmbiente s.r.l.;

- che detto piano è stato sottoposto all'analisi di *stress test* con riferimento alla già cit. formazione della tariffa di abbancamento ed alla formazione dei ricavi progressivi a copertura dei costi totali di funzionamento e dei relativi utili e conseguenti dividendi, atteso che il piano ha superato (cfr. la cit. relazione tecnica) la duplice prova di resistenza della verifica dell'equilibrio economico finanziario e dei principali fattori di rischio ricollegati a questa fase dello smaltimento in discarica di rifiuti non pericolosi (nel seguito, RNP), con entrate provenienti dal mercato e non da corrispettivi a carico dell'amministrazione, a fronte di una politica di *pricing* congrua e ragionevole al fine (da una parte) di un positivo e celere posizionamento sul mercato della PicenAmbiente s.r.l. e (dall'altra) evitando che l'unico fine di quest'ultima fosse il lucro anziché la tutela dell'ambiente complessivamente inteso con riferimento all'ATO di appartenenza;
- che il basso livello di rischio di cui all'alinea precedente tiene conto che detta dualità di quotisti dispongono delle capacità e delle competenze di *governance* e manageriali, umane, tecniche e di mezzi per realizzare l'iniziativa (ad azienda già costituita); ma v. *infra* l'attività di *benchmark*;
- che trattandosi di società già costituita non operativa, una volta superato tale stadio, il monitoraggio dei dati effettuerà il costante confronto tra i dati di piano con quelli di consuntivo (e aspetti ancillari come da pluricitata relazione tecnica) al fine del monitoraggio annuale degli eventuali segnali di *pre allerta* da rischio di crisi aziendale (coerente con il dettato degli artt. 6, c. 2 e 14, c. 2, del d. lgs. 175/2016 in coerenza con il d. lgs. 14/2019);
- che il monitoraggio progressivo degli indicatori (fondamentali) di piano, oltre a quanto specificato nella precedente alinea valuteranno gli indicatori di contesto (numero abitanti nell'ATO e relativo *trend*, densità degli abitanti residenti per kmq di superficie e relativo *trend*, numero dei nuclei familiari e relativo *trend*, reddito Irpef medio per abitante e relativo *trend*, rapporto tra gli *over 60* e gli *under 14* e relativo *trend*, arena competitiva e relativo *trend* per l'ATO di cui trattasi), di efficienza (contenimento dei costi totali di funzionamento lordo imposte sul reddito (art. 19, c. 5, del d. lgs. 175/2016) rispetto alla variazione dei ricavi tra due esercizi progressivi e relativo *trend*, con un *focus* particolare alle variazioni del costo del lavoro, dei servizi esternalizzati e alla somma tra tali due fattori produttivi e relativo *trend*, senza escludere gli indicatori di produttività e di progressiva volumetria di abbancamento via via impegnata e residuale), di efficacia (adeguatezza dei volumi – di abbancamento via via disponibili all'interno del lustro – alla domanda), di economicità (così come emergerà dall'analisi del conto economico di piano rispetto a quella di consuntivo tra costi diretti ed indiretti, operativi ed *extra* operativi, fissi e variabili, correlati margini di redditività e dividendi e relativo *trend*), di qualità (mantenendo costante e/o migliorabili gli obiettivi ambientali rispetto a quelli del mero lucro e relativo *trend*, in stretto collegamento con la convenzione/contratto a disciplina dei rapporti tra la partecipata diretta con quella indiretta (di fine ciclo produttivo);

- che sotto il profilo economico sono applicati i principi contabili nazionali di contabilità emanati dall'Organismo italiano di contabilità (OIC), con particolare riferimento agli OIC degli investimenti tecnici materiali (OIC n. 16), *ibidem* immateriali OIC n. 24), e del bilancio di esercizio anche intermedio (OIC n. 30), atteso che la partecipata indiretta sarà comunque dotata di un organo di revisione;
- che il piano industriale (artt. 2424 e 2425, codice civile) ed i flussi finanziari (OIC n. 10), consentono un preciso monitoraggio della situazione riferita al (l'assai contenuto) servizio di debito e delle correlate fonti di copertura, in via affidabile e precisa (in quanto desumibili dalle fonti contabili obbligatorie), atteso che il saldo dei flussi di cassa operativi risultano adeguati (sia nella fase iniziale di *start up* sia *in progress*) per dare copertura al citato servizio di debito;
- che il piano prevede il rientro degli investimenti (complessivamente intesi) entro il periodo della sua durata, senza evidenziare situazioni di criticità o tensioni finanziarie, dando in vita copertura agli accantonamenti per la gestione del *post mortem* (così la risoluzione del 2/6/1998, n. 52 del Min. Finanze – Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. III, recante *Imposte dirette – Reddito d'impresa. Costi di chiusura e post – chiusura delle discariche – correlazione costi – ricavi, Istanza della FISE – Federazione imprese di servizi*);
- che il piano prevede flussi di cassa (prima) operativi e (poi) a favore dei quotisti, in coerenza con l'OIC n. 10 recante *Rendiconto finanziario*;
- che le relative strategie di mobilità finanziaria e di progressiva sottrazione dei costi a basso valore aggiunto, sono già state tenute presenti (per quanto ad oggi ipotizzabili) all'interno delle ipotesi di piano, atteso che già il livello di autofinanziamento stretto (ammortamenti e risultato netto di esercizio dopo le imposte) è tale da sostenere la piena copertura ai flussi di cassa per il (modesto) servizio di debito e constatato che le previsioni dei ricavi (scenario realistico) risultano correlate alla potenzialità della domanda a partire da quella di prossimità (*rectius*: all'interno dell'ATO);
- che il piano non prevede dismissioni di *asset* patrimoniali mobili o immobili, materiali o immateriali;
- che sussiste un risultato di esercizio netto imposte positivo in ogni esercizio del lustro di cui alla durata del piano, e ciò dopo aver tenuto conto della valutazione del rischio in una logica di *best practice* interna, atteso che, a livello storico, trattasi di una società (la PicenAmbiente s.r.l.) al momento inattiva, e come tale orfana di debiti pregressi verso fornitori, banche, *et similia*, sottolineando che a livello prospettico non sussistono ipotesi di rischio da crisi aziendale (artt. 6, c. 2 e 14, c. 2, d. lgs. 175/2016) né in capo alla partecipata indiretta (PicenAmbiente s.r.l.), né in capo alle due società a partecipazione diretta (ASC s.r.l. e PicenAmbiente s.p.a.);
- che il piano sotto il profilo dell'economicità presenta *performance* di marginalizzazione e di *cash flow* stretto coerenti con l'investimento di cui trattasi (vedasi come fonte di *benchmark*, *Green book 2024, I dati sulla gestione dei rifiuti urbani in Italia, Utilitatis Fondazione, Utilitalia Fondazione*

Utilities, Roma, 2024, Sezione 3 *Aspetti economici della gestione*, §8 e §8.2, pagg. 98 e ss., settore RSU, con un campione significativo di n. 66 imprese a partecipazione pubblica monoservizio, 2022, *panel* di imprese medio grande, con classe dei ricavi annui dai 25 ai 50 milioni di euro), registrano:

Benchmark piano (2025) verso campione (2022)

Parametri di redditività e di costo	Piano totale	Campione	
		servizio + impianti	impianti

1.	Valore della produzione	100,0	100,0	100,0
2.	Totale costi operativi	68,6	94,0	83,2
3.	Risultato operativo netto (•)	31,4	6,0	16,8
4.	Totale costi <i>extra</i> operativi	10,3	1,7	4,9
5.	Totale costi di funzionamento	78,9	95,7	88,1
6.	Utile netto (••)	21,1	4,3	11,9
7.	(3/6)	1,49/1	1,39/1	1,41/1

(•) Classe A – B art. 2425 codice civile; (••) Classe 21 art. 2425 codice civile)

- che sotto il profilo dell'efficacia i volumi di attività sono quelli coerenti con l'autorizzazione provinciale;
- che sotto il profilo dell'efficienza il detonatore principale è stato ricondotto ad una variazione dei costi totali di funzionamento lordo imposte sul reddito meno che proporzionale alla variazione del valore della produzione (art. 19, c. 5, del d. lgs. 175/2016), in simmetria informativa con il cit. monitoraggio dei parametri di produttività, dei costi a basso valore aggiunto e di utilizzo delle strategie di mobilità finanziaria;
- che sotto il profilo qualitativo la struttura del piano opera in una *vis* utenzacentrica con riferimento all'attività di cui agli enti locali soci ed alla collettività dell'ATO, privilegiando la tutela dell'ambiente rispetto all'unico fine del lucro;

- che rispetto all'investimento di piano l'unica partecipata da parte dell'amministrazione attiva nel ciclo a valle della filiera RSU è l'ASC s.r.l.;

H) quanto all'applicazione dei principi generali dell'art. 3, del d. lgs. 201/2022

- avendo qualificata l'attività di gestione in vita ed in morte della discarica Vasca Zero ~~è~~ come servizio pubblico locale, è allora necessario affrontare il dettato del Titolo I (*Principi generali, ambito di applicazione e rapporti con le discipline di settore*), art. 3 (*Principi generali del servizio pubblico locale*), del d. lgs. 201/2022 (ma vedasi in particolare modo del c. 2, art. 3 cit. la risposta ai cit. principi di «concorrenza, sussidiarietà (verticale ed orizzontale), le [già citate] tariffe», specificando:
 - che in materia di concorrenza si è già precisato che l'autorizzazione provinciale all'apertura, costruzione, gestione in vita ed in morte delle discariche RSU, è indifferentemente ottenibile sia da operatori economici privati sia a partecipazione pubblica;
 - che le esigenze della comunità di riferimento in materia ambientale a soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti sono già state oggetto di plurime motivazioni;
 - che sotto il profilo della sussidiarietà (anche orizzontale) essa è favorita come da vigenti previsioni dello statuto dell'amministrazione, in coerenza con l'art. 118, c. 4, Cost., così assicurando l'eventuale necessità (in una *vis* utenzacentrica) dei bisogni emersi dalle possibili forme di associazionismo ancora da soddisfarsi da parte dell'amministrazione a favore della collettività di cui trattasi;
 - che l'efficienza della gestione risulta presidiata a partire dalla garanzia della tariffa (euro/ton) di abbancamento complessivo per 270.000 ton, dal piano industriale e documenti ancillari, atteso l'elevato patrimonio esperienziale (particolarmente) posseduto da ASC s.r.l. nel settore, la quale è anche proprietaria dei siti dell'attuale geolocalizzazione delle proprie discariche (e relativa gestione del *post mortem*);
 - che l'efficacia dei bisogni dei cittadini (idoneità dei volumi di abbancamento e dell'operatività del piano riferita alla fase del cit. *post mortem*) è idonea anche per fare fronte a possibili situazioni emergenziali a livello comunale e d'ATO;
 - che lo sviluppo sostenibile in termini gestionali trae il proprio tratto distintivo dalla precedente analisi descrittiva – comparativa, in coerenza con il presidio ambientale e del perseguimento di ogni possibile risparmio energetico;
 - che circa l'adeguatezza del servizio esso risulta coerente con le necessità del territorio (qui con particolare riferimento all'ATO) per la capacità di abbancamento di 270.000 ton autorizzata

dalla provincia di Ascoli Piceno, mentre per la qualità del servizio e correlati investimenti, il confronto descrittivo – comparativo anzi citato pone in evidenza i vantaggi competitivi che (nel caso di specie) ne caratterizzano la gestione pubblica (da riprendersi nel contratto di servizio tra l'amministrazione e ASC s.r.l. e nella convenzione tra quest'ultima e PicenAmbiente s.r.l.) atteso che l'importo dei servizi addizionali ambientali pari ad euro 5.170.000 risultano orfani di marginalizzazione a titolo di lucro;

- che relativamente all'applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, le tavole sinottiche – esplicative anzi riportate mettono in evidenza come i costi totali di funzionamento al lordo delle imposte trovano ragionevole copertura attraverso i ricavi, garantendone la remunerazione;
- che il prisma degli investimenti (e relative fonti di copertura) sono stati puntualmente individuati all'interno del piano industriale (distinguendo gli investimenti a titolo di abbancamento da quelli a titolo di servizi addizionali ambientali), atteso che per la natura del servizio di cui trattasi, detti investimenti pongono nella condizione PicenAmbiente s.r.l. di presidiare *tout court* gli aspetti ambientali già esposti. Noto che detti investimenti risultano proporzionali (in questo contesto, tempo e luogo) ai citati obiettivi ambientali, all'interno della durata della cit. autorizzazione provinciale, tra investimenti marginalizzati (quelli dedicati all'abbancamento) e non marginalizzati (quelli dedicati ai servizi addizionali ambientali);
- che la trasparenza sulla scelta di cui trattasi compiuta dall'amministrazione e sui risultati della gestione trovano ampia e puntuale illustrazione nella presente parte narrativa e relativi allegati che ne dettagliano (in simmetria informativa con detta trasparenza) la fattispecie.
Che sui risultati ambientali si è già detto, precisando che i risultati economici rinunciano ai profitti riferiti ai servizi addizionali ambientali, ispirandosi alle prevalenti motivazioni ambientali a disfavore dell'unicità del fine di lucro;
- che tutti gli obiettivi della presente delibera hanno come denominatore comune una *vis* utenzacentrica (artt. 3, c. 3; 31, del d. lgs. 201/2022), fermo restando il favore verso forme di partecipazione attiva come da vigente statuto comunale (per le correlazioni con il precedente art. 30, del decreto per ultimo citato, cfr. AGCM, segnalazione n. AS 2076/2025 del 17/4/2025);

I) in quanto alle motivazioni di cui all'art. 14, del d. lgs. 201/2022

- che in coerenza con l'applicazione del cit. art. 14, c. 3, del d. lgs. 201/2022, saranno assolti gli obblighi di trasparenza verso l'ANAC di cui al successivo art. 31 (*Trasparenza nei servizi pubblici locali*), cc. 1 e 2 di detto decreto;

- che fermo restando quanto precisato alla precedente alinea, ai sensi dell'art. 14, c. 2, del cit. d. lgs. 201/2022, le caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, incluso i profili relativi alla qualità dello stesso e agli investimenti infrastrutturali, trovano puntuale precisazione nella presente parte narrativa e relativi allegati (a partire dall'autorizzazione provinciale, dal piano industriale e dal superamento delle diffide e dell'applicazione dei poteri sostitutivi da parte della provincia competente);
- che i riflessi sulla finanza pubblica sono stati analiticamente e puntualmente prospettati nella relazione tecnica di cui si è già detto, in assenza di costi addizionali per l'ente locale (uscite di cassa di parte corrente ed in conto capitale), senza aiuti di Stato alle imprese, senza oneri addizionali in capo agli utenti, che i risultati prevedibilmente attesi sono quelli esposti nell'allegato piano industriale a supporto motivazionale dell'assenza dell'unico fine di lucro; atteso che, nel caso di specie, non sussiste una precedente gestione in capo ad ASC s.r.l. ed a PicenAmbiente s.r.l. (ad oggi inattiva) riferita alla Vasca Zero di cui trattasi;
- che per le varie motivazioni precisate nel precedente alinea, non sussistono le circostanze di cui all'art. 14, c. 4, del d. lgs. 201/2022;
- che risultano rispettati i divieti di cui all'art. 14, c. 5, del d. lgs. 175/2016;
- che nel caso di specie sussistono le verifiche periodiche (annuali) in capo (per quanto qui interessa) ad ASC s.r.l. riferita (anche) al servizio pubblico locale RSU integrato, a partire dal 2023 sul 2022 e relativo invio all'ANAC come da artt. 30 (*Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali*) e 31 (*Trasparenza nei servizi pubblici locali*), del d. lgs. 201/2022;

L) in quanto alle motivazioni del provvedimento che sorregge la presente scelta strategica

- che «la motivazione del provvedimento che sorregge la scelta strategica per il perseguimento degli obiettivi dell'ente locale costituisce il baricentro della procedura in esame» (come da delib. Corte dei conti, SRC Marche n. 47/2024/PASP, che richiama la delib. SRC Toscana, n. 227/2022/PASP, SRC Molise, n. 186/2022/PASP, SRC Lombardia n. 194/2022/PASP);
- che, nel caso di specie, all'interno della procedura amministrativa unitaria in esame, non trattasi di costituire una nuova società (risultando PicenAmbiente s.r.l. già costituita ed iscritta alla locale CCIAA), così come non trattasi di affidare un nuovo servizio pubblico locale ad una società mista (*rectius*: il servizio di smaltimento RSU dei rifiuti non pericolosi tramite discarica alla PicenAmbiente s.r.l.);
- che relativamente alla relazione sulla scelta del modulo di gestione del servizio pubblico locale di cui agli artt. 10, cc. 3 e 4, nonché 14, del d. lgs. 201/2022, sono stati puntualmente rispettati i principi di cui all'art. 3, di detto decreto, così come in precedenza esposto, motivando come

l'interesse pubblico di cui trattasi è qui perseguito ed assicurato mediante una delle forme gestorie previste dal cit. art. 14, c. 1;

- che nel caso di specie il modello gestorio è quello del cit. art. 14, c. 1, lett. b);
- che si è tenuto conto delle caratteristiche tecniche (smaltimento in discarica di rifiuti urbani non pericolosi dotata di autorizzazione provinciale per 270.000 ton abbancabili) (cfr. le ipotesi del piano industriale);
- che, ai sensi del successivo c. 2 di detto art. 14, si è tenuto conto delle caratteristiche economiche dello stesso (cfr. sul punto i precedenti contenuti economici e *ibidem* il cit. piano), atteso che, trattandosi di un affidamento (in assenza di corrispettivi a carico dell'amministrazione verso il soggetto gestore PicenAmbiente s.r.l.) in concessione del servizio e connessi investimenti e coperture, il relativo rischio operativo è in capo alla PicenAmbiente s.r.l.;
- che la qualità del servizio è prioritariamente orientata alla tutela ambientale (come anzi complessivamente intesa), atteso che i relativi investimenti infrastrutturali sono stati puntualmente indicati nel piano industriale con le relative coperture finanziarie, a dimostrazione di una *vis* ambientale-centrica;
- che relativamente alle finanze pubbliche non si hanno uscite di cassa (di parte corrente o in conto capitale) a carico dell'amministrazione, mentre sussistono le ipotesi di utili netti (e connessi dividendi) come da piano industriale, noto che la partecipazione finanziaria sottoscritta dalla partecipata diretta ASC s.r.l. in PicenAmbiente s.r.l. costituisce un attivo patrimoniale (ai sensi dell'art. 2424, codice civile) iscritto nell'attivo del proprio stato patrimoniale di ASC s.r.l., atteso che (in assenza di un corrispettivo a carico dell'amministrazione) noto che non sussistono costi per gli utenti in quanto la tariffa di abbancamento è posta direttamente a carico degli operatori economici conferitari del rifiuto non pericoloso;
- che in relazione alle diverse alternative, nella particolarità del contesto di riferimento, trattasi di una partecipazione diretta (ASC s.r.l.) già costituita sottoforma di partenariato pubblico privato su impulso pubblico, così come risulta già costituita la partecipata indiretta di cui trattasi (PicenAmbiente s.r.l.), al momento partecipata in via unipersonale da PicenAmbiente s.p.a. anch'essa costituita sottoforma di partenariato pubblico privato su impulso pubblico, in assenza di una gestione precedente in quanto detta partecipata indiretta risulta a tutt'oggi inattiva;
- che i risultati prevedibilmente attesi trovano fonte primaria nel pluricitato piano industriale che ne traduce la prevalenza degli obiettivi di tutela ambientale, allocando all'interno dell'assestamento del contratto di servizio RSU con ASC s.r.l. ed alla (conseguente) convenzione con PicenAmbiente s.r.l., vigenti gli obiettivi qualitativi del servizio (già ampiamente esposti anche attraverso gli indicatori fondamentali di cui alla parte narrativa precedente);

- che (così come già precisato) l'amministrazione ha tenuto conto delle ricognizioni sulla economicità e sulla qualità del servizio RSU integrato già affidato ad ASC s.r.l., ai sensi degli artt. 30 e 31, del d. lgs. 201/2022, applicate annualmente a partire dal 2023 sul 2022;
- che (come anzi precisato) l'amministrazione ha tenuto conto della relazione sull'assetto complessivo riferita alla partecipata diretta ASC s.r.l., desumibili dall'applicazione annuale dell'art. 20, del d. lgs. 175/2016, applicato a partire dal 2018 sul 2017;
- che l'amministrazione ha tenuto conto del positivo esito delle verifiche e controlli annuali di cui agli artt. 147, 147 – *quater*, 147 – *quinquies* e 148, del d. lgs. 267/2000, a partire dal 2001 sul 2000;
- che, ai sensi del successivo c. 3 di detto art. 14, sono rispettate le previsioni del diritto europeo come da cit. Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in vigore dall'1/12/2009, la direttiva 2014/24/UE recante *Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE Testo rilevante ai fini del SEE*, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) proclamata a Nizza il 7/12/2000 e adottata a Strasburgo il 12/12/2007, art. 36 [2000/C – 364/01], in coerenza con la direttiva (madre) settore RSU 2008/98/CE e s.m. e i., in simmetria informativa con le leggi regionali di esecuzione ed attuazione, del d.lgs. 152/2006, dell'art. 3 – *bis*, d.l. 133/2011, e dei dd. lgss. 267/2000, 175/2016, 201/2022 e 36/2023);
- che, in sintesi, il servizio d'interesse economico generale di cui trattasi (art. 2, c. 1, lett. d), del d. lgs. 201/2022), in coerenza con l'art. 10, c. 3, del d. lgs. 201/2022, interessa (ai sensi del cit. d. lgs. 152/2006 recante *Norme in materia ambientale*), lo smaltimento dei RSU di cui al ciclo finale dei rifiuti non pericolosi tramite la discarica di cui alla Vasca Zero, per quanto necessario al relativo perseguimento dei superiori fini ambientali (di cui si è nel dettaglio già detto) e per l'abbancamento di detti rifiuti provenienti (anche) dal comune di Ascoli Piceno e dall'ATO di riferimento in ipotesi emergenziali, attività connesse e complementari, affini e/o similari, relativi investimenti e coperture;
- che (così come già precisato in precedenza) non sussistono compensazioni (ed a maggior ragione) sovracompensazioni a favore delle cit. partecipate di questa amministrazione;
- che in relazione agli obblighi di servizio essi si traducono, in via minoritaria, nella tutela dell'ambiente, dell'ecosistema, del paesaggio, della sicurezza del territorio, della salute dei cittadini e della collettività di riferimento;
- che tali obblighi di servizio troveranno preciso riscontro nel contratto di servizio (amministrazione-ASC s.r.l. e nella convenzione tra ASC s.r.l. – PicenAmbiente s.r.l.);
- che detto contratto di servizio monitorerà tali obblighi all'interno dei cit. indicatori di contesto, economicità, efficacia, efficienza e qualità;

- che (sempre ai sensi dell'art. 14, c. 3) al suddetto plesso di indicatori si affiancheranno gli indicatori (fondamentali) ambientali riferiti agli indicatori di sicurezza, come da piano industriale, e più esattamente:

Indicatori ambientali

1) Lavori di messa in sicurezza (Ipgi s.r.l.)

1. Importo totale di piano	euro	2.200.000
2. Realizzato nell'esercizio	euro	
3. Realizzato progressivo	euro	
4. Percentuale di n. 2/1	%	
5. Percentuale di n. 3/1	%	

2) Oneri gestione discarica EcoBretta

1. Importo totale di piano	euro	2.970,00
2. Realizzato nell'esercizio	euro	
3. Realizzato progressivo	euro	
4. Percentuale di n. 2/1	%	
5. Percentuale di n. 3/1	%	

3) Somma degli indicatori n. 1 e 2

1. Importo totale di piano	euro	5.170.000
2. Realizzato nell'esercizio	euro	
3. Realizzato progressivo	euro	
4. Percentuale di n. 2/1	%	
5. Percentuale di n. 3/1	%	

4) Scostamenti tra consuntivo e preventivo

1. Importo di preventivo	euro	5.170.000
2. Importo di consuntivo	euro	
3. Scostamento tra n. 3.3 e 3.1	euro	
4. Percentuale scostamento tra n. 3.3 e 3.1	%	
5. <i>Report</i> di fine messa in sicurezza ambientale	<i>Occasional Paper</i>	

- che (art. 14, c. 4) tali obblighi di servizio risultano ricompresi nel plesso delle ipotesi di lavoro del cit. piano industriale (di cui si è già argomentato): 1) degli investimenti; 2) dei costi, ricavi e margini; 3) dei flussi finanziari; 4) e dei connessi indicatori, asseverato per l'intera durata dell'affidamento;
- che quanto sopra rappresentato sarà oggetto di *reporting* annuale dalla PicenAmbiente s.p.a. all'ASC s.r.l. e da quest'ultima a questa amministrazione;

- che (art. 14, c. 5) sono risultati (per quanto di competenza dell'amministrazione) i divieti in ordine al regime tributario;

M) in particolare in relazione al dettato dell'art. 5, c. 3, del d. lgs. 175/2006

in relazione all'applicazione dell'art. 5, c. 3, del d. lgs. 175/2016, la Corte dei conti, SRC Toscana, con la delib. n. 68/2025/PASP, ha precisato che prima del rilascio del parere da richiedersi alla SRC competente della Corte dei conti e all'AGCM, si rende necessario (per le motivazioni ivi contenute, nella parte *in diritto*, §§ 3; 3.1 e 3.2) che la cessionaria (*rectius*, qui il comune di Ascoli Piceno quale socio indiretto) disponga (così come ha disposto con specifica delibera del consiglio d'amministrazione della Picenambiente spa del 05/12/2024 odg n.1) prima della decisione degli **organi istituzionali competenti** della cedente (*rectius*: della PicenAmbiente s.p.a.) di cessione della partecipazione paritetica di cui trattasi (*rectius*: nella PicenAmbiente s.r.l.), per poi solamente dopo procedere alla delibera di consiglio comunale di sottoscrizione da parte del nuovo ente socio (*rectius*: il comune di Ascoli Piceno per il tramite di ASC s.r.l.) per poi (a questo punto) richiedere (detto comune) il cit. parere (noto che detta delib. della magistratura contabile, al cit. § 3.2, richiama le precedenti delib. di detta SRC n. 244/PASP/2022, n. 245/PASP/2022, n. 247/PASP/2022, nonché della SRC per il Trentino Alto Adige / Südtirol, sede di Trento, n. 94/2023/PASP); **(Allegato 12)**

VISTO inoltre il contenuto dell'obbligo motivazionale prescritto dal riportato art. 5 T.U.S.P.P. in merito alla compatibilità dell'intervento finanziario con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;

RICHIAMATO il disposto di cui all'art. 107 comma 1, TFUE ai sensi del quale "sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza";

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuti di Stato di cui all'art. 107 par. I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea C 262/1 del 19.07.2016;

PRECISATO, preliminarmente:

- che la differenza tra un aiuto compatibile e uno incompatibile non è l'assenza o il venire meno nel primo, di un profilo di anti-concorrenzialità, ma è piuttosto il minor peso che tale ultimo aspetto assume all'esito di un bilanciamento con i vantaggi (nella fattispecie in oggetto coincidente con il perseguimento dei pubblici fini di risanamento ambientale, tutela della salute e dell'ecosistema) che contestualmente l'operazione è in grado di produrre;

- che, con specifico riferimento alla redditività della propria partecipazione indiretta nella società PicenAmbiente Srl, al pari di ogni investitore in economia di mercato il soggetto pubblico dovrebbe attendersi dai propri investimenti un rendimento normale, analogo a quello ottenuto da un'impresa privata comparabile sotto forma di dividendi o di incremento del valore del capitale. Se questo rendimento rimane assente al di là del breve periodo e appare improbabile anche a più lungo termine e l'impresa non ha preso provvedimenti per rimediare alla situazione, si può presumere che essa benefici indirettamente di un aiuto, giacché l'investitore pubblico rinuncia al profitto che un investitore in economia di mercato si attenderebbe da un investimento analogo;
- che tale ultima ipotesi non sussiste nel caso in esame poiché emerge ex actis dalla relazione della società di consulenza e dal piano economico allegato che *“in termini di dividendi equivalenti l'utile netto del 2023 di ASC Srl è stato (a valori arrotondati) pari ad euro 381.000 rispetto ad un dividendo annuo che il progetto in esame prevede pari ad euro 1.059.754 (= euro 2.119.508 al 50,00%); che in cinque anni tale dividendo addizionale somma ad euro 5.298.770 (= euro 1.059.754 per 5); che tale dividendo addizionale è pari a n. 2,78 volte quella sopra citato riscontrato in ASC Srl nel 2023; che detto dividendo annuo equivale ad un valore della produzione annua in ASC Srl pari (a valori arrotondati) ad euro 59.308.520 (=2,78 per 21.334.000) pari, in un lustro, all'equivalente di un fatturato di 296.542.600 (=euro 59.308.520 per 5) (al di là degli arrotondamenti);*
- che comunque la causa concreta sottesa all'operazione per la quale l'autorizzazione comunale all'acquisto delle quote della PicenAmbiente Srl integra atto esecutivo nonché prodromico e necessario, consistente nella realizzazione del progetto di Discarica Vasca Zero, avrebbe quale ulteriore risvolto positivo per l'ente deliberante, la bonifica del sito discarica Ex Bretta, in relazione al quale il Comune di Ascoli Piceno ha già ricevuto la richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 250 co. 1 del D.Lgs. n. 152/2006;
- che pertanto, la realizzazione del progetto oggetto dell'autorizzazione provinciale per il tramite della società PicenAmbiente Srl, partecipata al 50% da Asc Srl (partecipata diretta del Comune di Ascoli Piceno) e la PicenAmbiente Spa porrebbe l'ente al riparo da ingenti esborsi economici e azioni giudiziarie;
- che deve pertanto ritenersi come l'attenuazione del fine di lucro ovvero l'eventuale sussistenza di compensazione sia ampiamente superata e/o superabile dagli interessi pubblici determinativi l'agere pubblico espresso mediante il presente atto e dalla verosimile neutralizzazione dei rischi economici connessi al mancato ripristino ambientale;

TENUTO CONTO:

- che la delibera di Consiglio comunale di istituzione del servizio pubblico locale di rilevanza economica è soggetta alla trasparenza prevista dal Titolo V ad oggetto Regolazione del rapporto di pubblico servizio,

vigilanza e tutela dell'utenza, commi 1 e 2 dell'art. 31, Trasparenza nei servizi pubblici locali, del d.lgs. 201/2022, il quale recita: “1 Al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, gli enti locali redigono la deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, la relazione di cui all'articolo 14, comma 3, la deliberazione di cui all'articolo 17, comma 2 e la relazione di cui all'articolo 30, comma 2, tenendo conto degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. 2 Gli atti di cui al comma 1, i provvedimenti di affidamento di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e il contratto di servizio sono pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione”;

- che lo schema del presente atto di acquisizione delle quote societarie di PicenAmbiente s.r.l. è soggetto a consultazione pubblica ed è pubblicato nel sito web istituzionale dell'ente all'indirizzo: <https://www.comune.ap.it> in base a quanto previsto dall'art.5, comma 2 del D. Lgs. 175/2016;

CONSIDERATO che copia della presente deliberazione sarà trasmessa alla sezione regionale Marche di Controllo della Corte dei Conti a fini conoscitivi e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 21 bis della Legge 10 ottobre 1990 n.287;

CONSIDERATA, infine, l'infungibilità della partecipazione di ASC s.r.l. alla PicenAmbiente s.r.l. al fine di perseguire gli obiettivi ambientali (come sopra intesi);

CONSIDERATO che lo schema della presente deliberazione di Consiglio Comunale sarà sottoposta a forme di consultazione pubblica ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ente;

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 06/03/2025 ad oggetto: “Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2025 – 2027, del programma triennale per gli acquisti di forniture e servizi 2025-2027, del programma triennale lavori pubblici 2025-2027 ed elenco annuale 2025, del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2025-2027 e del bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2025-2027, determinazioni”;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 56 del 18/03/2025 ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 (art. 169 del D.Lgs. 267/2000)”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 26/3/2025 avente per oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025–2027 in forma ordinaria, ai sensi del D.L. 9 giugno 2021, N. 80,

convertito dalla L. 6 agosto 2021, N. 113, del D.P.R. 24 giugno 2022, N. 81 e del D.M. 30 GIUGNO 2022, N. 132. – Approvazione;

VISTI:

- la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- la l. 287/1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato);
- il d. lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il d. lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- il d. lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);
- la l. 201/2022 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica);
- il d. lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);
- la direttiva 2014/24/UE;
- il vigente statuto comunale;
- lo statuto di A.S.C. s.r.l.;
- lo statuto di PicenAmbiente s.p.a.;
- lo statuto di PicenAmbiente s.r.l.;

ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267, i prescritti pareri di regolarità tecnica da parte del Dirigente del Servizio Ambiente e del Dirigente del Servizio Partecipate, ciascuno per quanto di competenza ed il parere contabile da parte del Dirigente del Servizio Bilancio;

VISTO il parere n. 47 dell'Organo di Revisione rilasciato ai sensi dell'art. 239 rilasciato in data 9/12/2025;
(Allegato 11);

DATO ATTO che le Commissioni Consiliari Permanenti VIII° “Servizi comunali (Gestioni Dirette, partecipate e affidate a terzi)” e X° “Ambiente e Politiche Giovanili” hanno esaminato la presente proposta di deliberazione nella seduta congiunta del, esprimendo parere con le modalità riportate nel verbale;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. e), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali, “TUEL”), che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza per le decisioni relative alla “partecipazione dell'ente locale a società di capitali” e l'art. 7, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 175/2016 fondanti la competenza all'adozione del presente atto;

Con voti ...

DELIBERA

1. di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90;
2. di riconoscere e assumere quale servizio d'interesse economico generale a livello locale, nell'ambito del settore rifiuti, la realizzazione, la gestione ed il *post mortem* di cui al progetto nuova discarica per rifiuti non pericolosi in Località Alto Bretta nel Comune di Ascoli Piceno, denominato Impianto di discarica "VASCA 0" per il quale è stato rilasciato il Provvedimento autorizzatorio unico (PAU) con determinazione della Provincia di Ascoli Piceno - Settore II Tutela e Valorizzazione ambientale - n. 2 del 12/02/2025, Reg. Gen. n. 49 del 12/02/2025 ad oggetto: "Art.27-bis D.Lgs. 152/2006 E S.M.I. – Provvedimento autorizzatorio unico (PAU). GETA Srl. "Rimodulazione progetto nuova discarica per rifiuti non pericolosi in località Alto Bretta nel Comune di Ascoli Piceno";
3. di approvare e autorizzare l'acquisto del 50% (cinquantapercento) da parte della società ASC srl delle quote di partecipazione al capitale sociale della società PicenAmbiente S.r.l. al prezzo e alle condizioni fissate dalla proposta pervenuta da parte di PicenAmbiente Spa, in Euro 252.500,00 di valore nominale con riferimento alla valutazione dei valori di bilancio allegato alla medesima;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.Lgs. 175/2016, l'acquisizione del 50% (cinquantapercento) delle quote di partecipazione al capitale sociale della società PICENAMBIENTE s.r.l da parte della società Ascoli Servizi Comunali s.r.l. (ASC s.r.l.) è necessaria al conseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Ascoli Piceno;
5. di approvare, anche ai fini dell'adempimento dell'onere motivazionale di cui all'art. 5 TUSPP, l'allegata relazione svolta dalla società Lothar srl C.F.-PI.: 01841750365, loro prot. n. 250/2025 che, allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
6. di dare atto in conformità a quanto prescritto dall'art. 5 co. 2 del D.Lgs n. 175/2016 della compatibilità dell'operazione di acquisto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;
7. di dare atto che lo schema della presente deliberazione di Consiglio Comunale è stata sottoposta a forme di consultazione pubblica ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 mediante pubblicazione sul sito *web* istituzionale dell'ente dal 10/12/2025 al 19/12/2025;
8. di assolvere agli obblighi di trasparenza verso l'Autorità nazionale anticorruzione di cui al cit. art. 31, c. 1, del d. lgs. 201/2022 mediante la trasmissione all'Anac della presente deliberazione per gli adempimenti conseguenziali;
9. di trasmettere copia del presente atto alla Corte dei Conti e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 21bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

10. di dare atto che avverso al presente provvedimento è proponibile ricorso al TAR Marche nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni;
11. di stabilire che il presente atto venga pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune, ai sensi dell’art. 7, comma 4, d.lgs. 175/2016;
12. di dichiarare il presente atto, allo scopo di consentire con la dovuta celerità l’adozione degli atti inerenti e conseguenti al presente provvedimento, immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000.

ALLEGATI:

1. Statuto Ascoli Servizi Comunali s.r.l.;
2. Statuto PicenAmbiente S.p.a.;
3. Statuto PicenAmbiente S.r.l.;
4. Proposta di acquisto del 11/11/2024;
5. PAU Provincia di Ascoli Piceno;
6. Relazione illustrativa e proposta di provvedimento del Settore 6 del Comune di Ascoli Piceno prot. n. 92770 del 23/10/2024;
7. Determinazione dirigenziale Provincia di AP n. 1252/GEN del 18/05/2015; Richiesta di poteri sostitutivi loro prot. n. 030973 del 08/11/2016; memoria di Ipgi Srl; nota Provincia loro prot. n. 4809 del 02/03/2017;
8. Analisi/Relazione svolta da Lothar srl, loro prot. n. 250/2025;
9. D.C.C. n. 103 del 19/12/2024 e D.C.C. n. 100 del 28 dicembre 2023 e relativi allegati;
10. Piano economico pluriennale;
11. Parere favorevole dell’Organo di Revisione;
12. Progetto di recupero discarica EX Ipgi.
13. Cda Picenambiente spa cessione quote Picenambiente S.r.l.

Lì 10/12/2025

Posizione Organizzativa / Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Cristina Mattioli

Dirigente
Dott.ssa Cristina Mattioli
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Ascoli Piceno
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

SETTORE VI

RICOSTRUZIONE - SISMA

Gestione Amministrativa del Patrimonio

OGGETTO: “CICLO DI GESTIONE DEI RIFIUTI”. DELIBERAZIONE DI ASSUNZIONE DEL SERVIZIO E AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO. ALLA SOCIETÀ “ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L. DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ “PICENAMBIENTE S.R.L. PARI AL 50%. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

PARERE TECNICO

(art. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

Il sottoscritto, in qualità di Dirigente del Settore VI “*Ricostruzione - Sima*”, preso atto della proposta di delibera, relativamente a quanto in oggetto, esprime, per quanto di propria competenza in materia di gestione ambientale, parere favorevole a mente dell’articolo 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Il Dirigente

F.to Arch. Ugo Galanti

UGO
GALANTI
10.12.2025
11:13:28
GMT+02:00



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Rif.to proposta di delibera: 53 del 10/12/2025

Oggetto: "CICLO DI GESTIONE DEI RIFIUTI". DELIBERAZIONE DI ASSUNZIONE DEL SERVIZIO E AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO. ALLA SOCIETÀ ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L. DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ PICENAMBIENTE S.R.L. PARI AL 50%.

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 49, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento.

Esprime parere: **Favorevole**

Responsabile SETTORE 4 - BILANCIO, FARMACIE

Dott.ssa Cristina Mattioli

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Rif.to proposta delibera: 53 del 10/12/2025

Oggetto: “CICLO DI GESTIONE DEI RIFIUTI”. DELIBERAZIONE DI ASSUNZIONE DEL SERVIZIO E AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO. ALLA SOCIETÀ ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L. DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ PICENAMBIENTE S.R.L. PARI AL 50%.

Il Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Cristina Mattioli per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità contabile, in data 10/12/2025 prescritto dall'art.49 comma 1 e 151 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 ha espresso il seguente parere:

Favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Cristina Mattioli

CRISTINA MATTIOLI
10.12.2025 09:21:47 CET

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.